



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

---

*Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni*

---

**2011/0023(COD)**

15.4.2015

## **EMENDAMENTI 606 - 836**

**Progetto di relazione**  
**Timothy Kirkhope**  
(PE549.223v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

Proposta di direttiva  
(COM(2011)0032) – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

AM\_Com\_LegReport

**Emendamento 606**  
**Cornelia Ernst**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Periodo di conservazione dei dati*

*Emendamento*

*Richieste di dati PNR*

Or. en

**Emendamento 607**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Periodo di conservazione dei dati*

*Emendamento*

*Legittimità delle richieste di dati PNR*

Or. en

**Emendamento 608**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo -1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-1 ter. Una richiesta ai sensi del paragrafo  
-1 è soggetta alla preventiva  
autorizzazione di un tribunale e al ricorso  
giurisdizionale da parte di ogni  
interessato.*

Or. en

**Emendamento 609**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo -1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-1 bis. Una richiesta ai sensi del paragrafo 1 è valida solo nella misura in cui sia strettamente necessaria ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e di determinati tipi di reati gravi di natura transnazionale, come definiti alla lettera i) dell'articolo 2 e ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e in ogni caso è limitata a un periodo massimo di sei mesi.***

Or. en

**Emendamento 610**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la propria Unità d'informazione sui passeggeri possa richiedere alle compagnie aeree, ai sensi dell'articolo 6, di:***

***a) trasferire ("push") i dati PNR dei singoli passeggeri, che possono essere identificati per nome, modalità di pagamento, indirizzo ed estremi, collegati a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti dei reati di terrorismo o di reati gravi di natura transnazionale; oppure***

***b) trasferire ("push") i dati PNR di tutti i***

*passengeri presenti su voli specifici riguardo ai quali una valutazione del rischio dell'Unità d'informazione sui passeggeri ai sensi dell'articolo 4 bis abbia dimostrato un rischio concreto elevato che persone collegate a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti dei reati di terrorismo o di reati gravi di natura transnazionale stiano viaggiando su tali voli.*

Or. en

### **Emendamento 611**

**Sophia in 't Veld, Fredrick Federley**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 9 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano *da questa conservati in una banca dati per un periodo di 30 giorni dal trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo internazionale.*

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano *mascherati non appena la persona interessata è entrata nel territorio dello Stato membro interessato.*

Or. en

### **Emendamento 612**

**Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Arnaud Danjean, Tomáš Zdechovský, Mariya Gabriel, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei, Salvatore Domenico Pogliese**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di **30 giorni** dal trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo internazionale.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei **e dagli operatori economici diversi dai vettori aerei** all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di **6 mesi** dal trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo internazionale.

Or. en

**Emendamento 613**

**Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Jörg Leichtfried, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Tanja Fajon**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di **30** giorni dal trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri **del primo Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo internazionale.**

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei, **ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c),** all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di **2** giorni dal **primo** trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri

Or. en

**Emendamento 614**

**Laura Ferrara, Ignazio Corrao**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di **30** giorni dal trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo internazionale.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di **7** giorni dal trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo internazionale.

Or. it

**Emendamento 615**  
**Kashetu Kyenge**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di **30** giorni dal trasferimento ***all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo internazionale.***

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di **7** giorni dal trasferimento.

Or. en

**Emendamento 616**  
**Cornelia Ernst**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i

dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di **30** giorni dal trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo internazionale.

dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di **10** giorni dal trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo internazionale.

Or. en

**Emendamento 617**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di 30 giorni dal trasferimento *all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo internazionale.*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di 30 giorni dal **primo** trasferimento **a qualsiasi** Unità d'informazione sui passeggeri.

Or. en

**Emendamento 618**  
**Marju Lauristin**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di **30** giorni dal

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di **7** giorni dal

trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo internazionale.

trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo internazionale.

Or. en

#### **Emendamento 619**

**Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh, Emilian Pavel, Tanja Fajon**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 9 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di 30 giorni dal trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo internazionale.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei **e dagli operatori di volo non commerciali** all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di 30 giorni dal trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo internazionale.

Or. en

#### **Emendamento 620**

**Cornelia Ernst**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la propria Unità d'informazione sui passeggeri possa richiedere alle compagnie aeree, ai sensi dell'articolo 6, solo di:**

**a) trasferire ("push") i dati PNR dei singoli passeggeri collegati a un caso**

*specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti dei reati di terrorismo o di reati gravi di natura transnazionale; oppure*

*b) trasferire ("push") i dati PNR di tutti i passeggeri presenti su voli specifici preselezionati in seguito a una valutazione del rischio dell'Unità d'informazione sui passeggeri che abbia dimostrato un rischio concreto elevato che persone collegate a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti dei reati di terrorismo o di reati gravi di natura transnazionale stiano viaggiando su tali voli.*

Or. en

**Emendamento 621**  
**Sophia in 't Veld, Fredrick Federley**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. La Commissione provvede affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano mascherati non appena la persona interessata entra o esce dal territorio del primo Stato membro interessato in cui il volo internazionale è in arrivo o in partenza.*

Or. en

*Motivazione*

*Collegato alla modifica di un regolamento.*

**Emendamento 622**  
**Cornelia Ernst**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Una richiesta ai sensi del paragrafo 1 è soggetta al ricorso giurisdizionale da parte di ogni persona fisica interessata.***

Or. en

**Emendamento 623**  
**Cornelia Ernst**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Allo scadere del periodo di 30 giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono ***conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri cinque anni. Durante questo periodo,*** tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati. I dati PNR ***resi così anonimi*** sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR ***e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d).*** L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), ***e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine*** e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale

Allo scadere del periodo di 30 giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono ***cancellati, a meno che sia strettamente necessario ai fini di prevenzione, accertamento, indagini e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e di determinati tipi di reati gravi di natura transnazionale, come definiti alla lettera i) dell'articolo 2 e ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2. In ogni caso tutti i dati PNR devono essere cancellati entro due anni dal primo trasferimento di dati PNR a qualsiasi*** Unità d'informazione sui passeggeri. ***Questo obbligo non incide sui casi in cui dati PNR specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente e sono usati nell'ambito di specifiche indagini o azioni penali, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro.***

o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.

*Fintanto che i dati sono conservati*, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati. I dati PNR *mascherati* sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR. L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c) e in risposta a una minaccia specifica, reale e imminente o nel caso di un'indagine o di un'azione penale specifica.

Or. en

**Emendamento 624**  
**Sophia in 't Veld, Fredrick Federley**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Allo scadere del periodo di 30 giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri cinque anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati. I dati PNR resi così anonimi sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale*

*Emendamento*

*Dopo che i dati PNR sono stati mascherati dall'Unità d'informazione sui passeggeri, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri 30 giorni, dopo di che vengono cancellati permanentemente. I dati PNR mascherati sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati ad analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri.*

ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri **per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.**

Or. en

### Emendamento 625

Laura Ferrara, Ignazio Corrao

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Allo scadere del periodo di **30** giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri **cinque** anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono **mascherati. I dati PNR resi così anonimi sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d).** L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia **o un rischio specifico e reale** o nell'ambito di un'indagine **o di un'azione penale**

##### *Emendamento*

Allo scadere del periodo di **7** giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri **due** anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono **resi** anonimi. L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia **grave, specifica e immediata** o nell'ambito di un'indagine penale specifica.

specifica.

Or. it

### Emendamento 626

**Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Jörg Leichtfried, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Tanja Fajon**

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Allo scadere del periodo di **30** giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per **altri cinque anni**. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono **mascherati**. ***I dati PNR resi così anonimi sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione*** in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). ***L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.***

##### *Emendamento*

Allo scadere del periodo di **2** giorni dal ***primo*** trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per ***un altro anno***. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono ***spersonalizzati tramite mascheramento*** in conformità dell'articolo ***9 bis (nuovo)***.

Or. en

### Emendamento 627

**Marju Lauristin**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Allo scadere del periodo di **30** giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri **cinque** anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono **mascherati**. ***I dati PNR resi così anonimi sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione*** in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). ***L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.***

*Emendamento*

Allo scadere del periodo di **7** giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri **due** anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono ***personalizzati tramite mascheramento*** in conformità dell'articolo **9 bis (nuovo)**.

Or. en

**Emendamento 628**

**Axel Voss, Monika Hohlmeier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Arnaud Danjean, Kinga Gál, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Artis Pabriks, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei, Salvatore Domenico Pogliese**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1**

### *Testo della Commissione*

Allo scadere del periodo di **30 giorni** dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri **cinque** anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati. I dati PNR **resi così anonimi** sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.

### *Emendamento*

Allo scadere del periodo di **6 mesi** dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri **sette** anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati. I dati PNR **mascherati** sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati ad analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.

Or. en

### **Emendamento 629**

**Brice Hortefeux, Nadine Morano**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 9 – 2 paragrafo 2 – comma 1**

### *Testo della Commissione*

Allo scadere del periodo di **30 giorni** dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri **cinque** anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che

### *Emendamento*

Allo scadere del periodo di **6 mesi** dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri **sette** anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che

potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati I dati PNR resi *così anonimi* sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.

potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati I dati PNR *mascherati* sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati ad analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri *e a un numero limitato di persone abilitate e indicate singolarmente* per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.

Or. fr

## **Emendamento 630** **Sylvie Guillaume**

### **Proposta di direttiva** **Articolo 9 – 2 paragrafo 2 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

Allo scadere del periodo di 30 giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri cinque anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati I dati PNR resi così anonimi sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di

#### *Emendamento*

Allo scadere del periodo di 30 giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri cinque anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati I dati PNR resi così anonimi sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di

valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico *e* reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.

valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico, reale *e imminente* o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.

Or. fr

## **Emendamento 631**

**Kashetu Kyenge**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Allo scadere del periodo di **30** giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri ***di cui al paragrafo 1***, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri cinque anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono ***mascherati. I dati PNR resi così anonimi sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e***

##### *Emendamento*

Allo scadere del periodo di **7** giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri cinque anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono ***spersonalizzati tramite mascheramento*** in conformità dell'articolo ***9 bis (nuovo)***.

*reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.*

Or. en

### **Emendamento 632**

**Ana Gomes**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Allo scadere del periodo di 30 giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri cinque anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati. I dati PNR resi così anonimi sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.

##### *Emendamento*

Allo scadere del periodo di 30 giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri cinque anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati. I dati PNR resi così anonimi (***mascherati***) sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.

Or. en

### **Emendamento 633**

**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Allo scadere del periodo di 30 giorni dal trasferimento dei dati PNR *all'Unità* d'informazione sui passeggeri *di cui al paragrafo 1*, i dati sono *conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri cinque anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati. I dati PNR resi così anonimi sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.*

*Emendamento*

Allo scadere del periodo di 30 giorni dal *primo* trasferimento dei dati PNR *a qualsiasi* Unità d'informazione sui passeggeri , i dati sono *cancellati. Questo obbligo non incide sui casi in cui i dati PNR specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente e sono usati nell'ambito di specifiche indagini o azioni penali, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro.*

Or. en

**Emendamento 634**

**Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Frank Engel, Salvatore Domenico Pogliese**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La reidentificazione dei dati PNR***

*mascherati e l'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo dal responsabile della protezione dei dati ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o a un rischio specifico e reale nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo o di un reato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica.*

Or. en

**Emendamento 635**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Ai fini del presente regolamento, gli elementi d'informazione che potrebbero servire a identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR e che vanno filtrati e mascherati sono i seguenti:*

Or. en

*Motivazione*

*Collegato alla modifica di un regolamento.*

**Emendamento 636**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)**

***Durante l'intero periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire a identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati. I dati PNR mascherati sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR. L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.***

Or. en

**Emendamento 637**

**Marju Lauristin**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Ai fini della presente direttiva, gli elementi d'informazione che potrebbero servire a identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR e che vanno filtrati e mascherati sono i seguenti:***

***soppresso***

***– il nome o i nomi, compresi i nomi di altri passeggeri figuranti nel PNR e il numero di viaggiatori che viaggiano insieme figurante nel PNR;***

***– l'indirizzo e gli estremi;***

***– osservazioni generali contenenti informazioni che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si***

*riferiscono i dati PNR; nonché*  
*– informazioni anticipate sui passeggeri*  
*eventualmente assunte.*

Or. en

**Emendamento 638**  
**Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Ai fini della presente direttiva, gli*  
*elementi d'informazione che potrebbero*  
*servire a identificare il passeggero cui si*  
*riferiscono i dati PNR e che vanno filtrati*  
*e mascherati sono i seguenti:*

*soppresso*

*– il nome o i nomi, compresi i nomi di altri*  
*passeggeri figuranti nel PNR e il numero*  
*di viaggiatori che viaggiano insieme*  
*figurante nel PNR;*

*– l'indirizzo e gli estremi;*

*– osservazioni generali contenenti*  
*informazioni che potrebbero servire ad*  
*identificare il passeggero cui si*  
*riferiscono i dati PNR; nonché*

*– informazioni anticipate sui passeggeri*  
*eventualmente assunte.*

Or. en

*Motivazione*

*L'elenco degli elementi d'informazione da spersonalizzare dovrebbe essere trasferito*  
*all'articolo 9 bis (nuovo) (Spersonalizzazione dei dati).*

**Emendamento 639**  
**Laura Ferrara, Ignazio Corrao**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Ai fini della presente direttiva, gli elementi d'informazione che potrebbero servire a identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR e che vanno filtrati e *mascherati* sono i seguenti:

*Emendamento*

Ai fini della presente direttiva, gli elementi d'informazione che potrebbero servire a identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR e che vanno filtrati e *resi anonimi* sono i seguenti:

Or. it

**Emendamento 640**

**Marju Lauristin**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 1**

*Testo della Commissione*

*– il nome o i nomi, compresi i nomi di altri passeggeri figuranti nel PNR e il numero di viaggiatori che viaggiano insieme figurante nel PNR;*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 641**

**Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 1**

*Testo della Commissione*

*– il nome o i nomi, compresi i nomi di altri passeggeri figuranti nel PNR e il numero di viaggiatori che viaggiano insieme figurante nel PNR;*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 642**  
**Marju Lauristin**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*– l'indirizzo e gli estremi;*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 643**  
**Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*– l'indirizzo e gli estremi;*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 644**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*– l'indirizzo e gli estremi;*

*– gli estremi e l'indirizzo, compreso  
l'indirizzo di fatturazione;*

Or. en

**Emendamento 645**  
**Laura Ferrara, Ignazio Corrao**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 2**

*Testo della Commissione*

– l'indirizzo e gli estremi;

*Emendamento*

– l'indirizzo e gli estremi, ***incluso l'indirizzo email, il numero di carta di credito e l'indirizzo di fatturazione, le carte frequent flyer e l'indirizzo IP dal quale è stato effettuato l'accesso;***

Or. it

**Emendamento 646**

**Cornelia Ernst**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***– informazioni su tutte le modalità di pagamento, compreso l'indirizzo di fatturazione;***

Or. en

**Emendamento 647**

**Emil Radev**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***– informazioni su tutte le modalità di pagamento, compreso l'indirizzo di fatturazione;***

Or. en

**Emendamento 648**

**Emil Radev**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*– informazioni sui viaggiatori abituali  
"Frequent flyer";*

Or. en

**Emendamento 649**  
**Sylvie Guillaume**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – 2 paragrafo 2 – comma 2 – trattino 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*– osservazioni generali contenenti  
informazioni che potrebbero servire ad  
identificare il passeggero cui si  
riferiscono i dati PNR; e*

*soppresso*

Or. fr

**Emendamento 650**  
**Marju Lauristin**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*– osservazioni generali contenenti  
informazioni che potrebbero servire ad  
identificare il passeggero cui si  
riferiscono i dati PNR; nonché*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 651**  
**Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*– osservazioni generali contenenti informazioni che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR; nonché*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 652**  
**Cornelia Ernst**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*– osservazioni generali contenenti informazioni che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR; nonché*

*– osservazioni di carattere generale; nonché*

Or. en

**Emendamento 653**  
**Emil Radev**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*– osservazioni generali contenenti informazioni che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR; nonché*

*– osservazioni generali contenenti informazioni che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR o qualunque altra persona; nonché*

Or. en

**Emendamento 654**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*– informazioni sui viaggiatori abituali  
"Frequent flyer";*

Or. en

**Emendamento 655**  
**Marju Lauristin**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*– informazioni anticipate sui passeggeri  
eventualmente assunte.*                      *soppresso*

Or. en

**Emendamento 656**  
**Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*– informazioni anticipate sui passeggeri  
eventualmente assunte.*                      *soppresso*

Or. en

**Emendamento 657**  
**Emil Radev**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**- cronistoria delle modifiche del PNR di cui sopra.**

Or. en

**Emendamento 658**  
**Cornelia Ernst**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR siano cancellati allo scadere del periodo di cui al paragrafo 2. Questo obbligo non incide sui casi in cui dati PNR specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente e sono usati nell'ambito di specifiche indagini o azioni penali, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro.**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 659**

**Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Jeroen Lenaers, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Tomáš Zdechovský, Michał Boni, Artis Pabriks, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Andrea Bocskor, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR siano cancellati allo scadere del periodo di cui al paragrafo 2. Questo obbligo non incide sui casi in cui dati PNR specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente e sono usati nell'ambito di specifiche indagini o azioni penali, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro.

*Emendamento*

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR siano cancellati ***permanentemente*** allo scadere del periodo di cui al paragrafo 2. Questo obbligo non incide sui casi in cui dati PNR specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente e sono usati nell'ambito di specifiche indagini o azioni penali, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro.

Or. en

**Emendamento 660**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR siano cancellati allo scadere del periodo di cui al paragrafo 2. Questo obbligo non incide sui casi in cui dati PNR specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente e sono usati nell'ambito di specifiche indagini o azioni penali, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro.

*Emendamento*

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR siano cancellati allo scadere del periodo di cui al paragrafo 2. Questo obbligo non incide sui casi in cui dati PNR specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente e sono usati nell'ambito di specifiche indagini o azioni penali ***aventi per oggetto una determinata persona o un determinato gruppo di persone***, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro.

Or. en

**Emendamento 661**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. La Commissione provvede affinché i dati PNR siano cancellati allo scadere del periodo di cui al paragrafo 2. Questo obbligo non incide sui casi in cui dati PNR specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente e sono usati nell'ambito di specifiche indagini o azioni penali, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro.***

Or. en

*Motivazione*

*Collegato alla modifica di un regolamento.*

**Emendamento 662**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Gli Stati membri non obbligano i vettori aerei a raccogliere dati PNR diversi da quelli che già raccolgono. I vettori aerei non trasferiscono dati PNR diversi da quelli definiti all'articolo 2, lettera c), ed elencati nell'allegato. I vettori aerei non sono responsabili per l'accuratezza e la completezza dei dati forniti dai passeggeri, tranne nel caso in cui non abbiano esercitato ragionevole diligenza per assicurare che i dati raccolti siano accurati e corretti.***

**Emendamento 663**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 ter. I costi di utilizzo, conservazione e scambio dei dati PNR sono a carico degli Stati membri.***

**Emendamento 664**  
**Cornelia Ernst**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4. Gli esiti dell'operazione di riscontro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri soltanto per il tempo necessario a informare le autorità competenti di un riscontro positivo. L'esito di un'operazione automatizzata di riscontro, anche qualora risulti negativo a seguito dell'esame individuale non automatizzato, è comunque memorizzato per un periodo massimo di tre anni in modo da evitare futuri "falsi" riscontri positivi, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità del paragrafo 3 allo scadere dei cinque anni, nel qual caso il registro è conservato fino a cancellazione dei dati di riferimento.***

***soppresso***

**Emendamento 665**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*4. Gli esiti dell'operazione di riscontro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri soltanto per il tempo necessario a informare le autorità competenti di un riscontro positivo. L'esito di un'operazione automatizzata di riscontro, anche qualora risulti negativo a seguito dell'esame individuale non automatizzato, è comunque memorizzato per un periodo massimo di tre anni in modo da evitare futuri "falsi" riscontri positivi, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità del paragrafo 3 allo scadere dei cinque anni, nel qual caso il registro è conservato fino a cancellazione dei dati di riferimento.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 666**  
**Laura Ferrara, Ignazio Corrao**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Gli esiti dell'operazione di riscontro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri soltanto per il tempo necessario a informare le autorità competenti di un riscontro positivo. L'esito di un'operazione automatizzata di riscontro,

*Emendamento*

4. Gli esiti dell'operazione di riscontro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a), sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri soltanto per il tempo **strettamente** necessario a informare **tempestivamente** le autorità competenti di un riscontro positivo. L'esito

anche qualora risulti negativo a seguito dell'esame individuale non automatizzato, è comunque memorizzato per un periodo massimo di **tre anni** in modo da evitare futuri «falsi» riscontri positivi, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità del paragrafo 3 allo scadere dei **cinque** anni, nel qual caso il registro è conservato fino a cancellazione dei dati di riferimento.

di un'operazione automatizzata di riscontro, anche qualora risulti negativo a seguito dell'esame individuale non automatizzato, è comunque memorizzato per un periodo massimo di **un anno** in modo da evitare futuri «falsi» riscontri positivi, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità del paragrafo 3 allo scadere dei **due** anni, nel qual caso il registro è conservato fino a cancellazione dei dati di riferimento.

Or. it

### **Emendamento 667**

**Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 9 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

4. Gli esiti dell'operazione di riscontro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri soltanto per il tempo necessario a informare le autorità competenti di un riscontro positivo. L'esito di un'operazione automatizzata di riscontro, anche qualora risulti negativo a seguito dell'esame individuale **non automatizzato**, è comunque memorizzato per un periodo massimo di tre anni in modo da evitare futuri "falsi" riscontri positivi, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità del paragrafo 3 allo scadere dei cinque anni, nel qual caso il registro è conservato fino a cancellazione dei dati di riferimento.

##### *Emendamento*

4. Gli esiti dell'operazione di riscontro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri soltanto per il tempo necessario a informare le autorità competenti di un riscontro positivo. L'esito di un'operazione automatizzata di riscontro, anche qualora risulti negativo a seguito dell'esame individuale **da parte di un membro dell'Unità d'informazione sui passeggeri**, è comunque memorizzato per un periodo massimo di tre anni in modo da evitare futuri "falsi" riscontri positivi, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità del paragrafo 3 allo scadere dei cinque anni, nel qual caso il registro è conservato fino a cancellazione dei dati di riferimento.

Or. en

## Emendamento 668

Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Tanja Fajon

### Proposta di direttiva

#### Articolo 9 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. Gli esiti dell'operazione di riscontro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri soltanto per il tempo necessario a informare le autorità competenti di un riscontro positivo. L'esito di un'operazione automatizzata di riscontro, anche qualora risulti negativo ***a seguito dell'esame individuale non automatizzato***, è comunque memorizzato per un periodo massimo di ***tre anni*** in modo da evitare futuri "falsi" riscontri positivi, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità del paragrafo 3 allo scadere ***dei cinque anni***, nel qual caso il registro è conservato fino a cancellazione dei dati di riferimento.

##### *Emendamento*

4. Gli esiti dell'operazione di riscontro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri soltanto per il tempo necessario a informare le autorità competenti di un riscontro positivo. L'esito di un'operazione automatizzata di riscontro, anche qualora risulti negativo, ***previo intervento umano da parte di un membro dell'Unità d'informazione sui passeggeri***, è comunque memorizzato per un periodo massimo di ***un anno*** in modo da evitare futuri "falsi" riscontri positivi, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità del paragrafo 3 allo scadere ***di un anno***, nel qual caso il registro è conservato fino a cancellazione dei dati di riferimento.

Or. en

## Emendamento 669

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh

### Proposta di direttiva

#### Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***4 bis. Gli esiti del trattamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri soltanto per il tempo necessario a informare le autorità competenti di un riscontro positivo. L'esito di un trattamento automatizzato, anche qualora risulti negativo a seguito dell'esame individuale non automatizzato***

*di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), ultimo comma, può comunque essere memorizzato in modo da evitare futuri "falsi" riscontri positivi, fino a che i dati di riferimento non sono cancellati in conformità del paragrafo 1.*

Or. en

**Emendamento 670**  
**Sylvie Guillaume**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 bis. Gli esiti del trattamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri soltanto per il tempo necessario a informare le autorità competenti di un riscontro positivo. L'esito di un trattamento automatizzato, anche qualora risulti negativo a seguito dell'esame individuale non automatizzato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), da parte di un membro dell'Unità d'informazione sui passeggeri viene memorizzato in modo da evitare futuri "falsi" riscontri positivi, fino a che i dati di riferimento non sono cancellati in conformità del paragrafo 1.*

Or. fr

**Emendamento 671**  
**Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 bis (nuovo)**

**Articolo 9 bis**

**Spersonalizzazione dei dati**

**1. Allo scadere del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire a identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono spersonalizzati tramite mascheramento nell'interfaccia utente. Ai fini della presente direttiva, gli elementi d'informazione che potrebbero servire a identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR e che sono filtrati e spersonalizzati sono i seguenti:**

- il nome o i nomi, compresi i nomi di altri passeggeri figuranti nel PNR e il numero di viaggiatori che viaggiano insieme figurante nel PNR;**
- l'indirizzo e gli estremi;**
- osservazioni generali contenenti informazioni che potrebbero servire a identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR; nonché**
- informazioni anticipate sui passeggeri eventualmente assunte.**

**2. L'obbligo di spersonalizzare i dati tramite mascheramento ai sensi del paragrafo 1 non incide sui casi in cui il trattamento dei dati PNR ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), abbia dato riscontro positivo, nel qual caso i dati in questione non sono spersonalizzati tramite mascheramento fino a quando non sono sottoposti a esame individuale da parte di un membro dell'Unità d'informazione sui passeggeri per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5.**

**3. I dati PNR spersonalizzati tramite mascheramento ai sensi del paragrafo 1**

*sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati ad analizzare i dati PNR. Tali dati PNR spersonalizzati sono accessibili solo ai fini di:*

*- rivedere i riscontri positivi ottenuti dal trattamento automatizzato dei dati PNR ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) o lettera b), tramite ricerche nei dati PNR spersonalizzati per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;*

*- sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d);*

*- rispondere a richieste debitamente motivate di trasmissione dei dati PNR presentate dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 bis;*

*- rispondere a richieste debitamente motivate di trasmissione dei dati PNR presentate da Europol ai sensi dell'articolo 7 bis, lettera a).*

*4. In un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi di natura transnazionale, il numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 3 può effettuare ricerche nei dati PNR spersonalizzati tramite mascheramento ai sensi del paragrafo 1, sulla base di uno o più elementi d'informazione elencati nell'allegato.*

*5. L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia strettamente necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di*

*un'azione penale specifica.*

***6. Prima dell'accesso integrale ai dati PNR, un tribunale o organo amministrativo indipendente verifica tempestivamente se tutte le condizioni indicate nel paragrafo 5 sono state soddisfatte.***

***7. In un caso eccezionale di urgenza in cui sia necessario prevenire un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo o a un reato grave di natura transnazionale, il capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri può consentire l'accesso integrale immediato ai dati PNR. In tale caso eccezionale di urgenza, un tribunale o organo amministrativo indipendente verifica solo a posteriori se tutte le condizioni di cui al paragrafo 5 sono state soddisfatte, inclusa l'effettiva esistenza di un caso eccezionale di urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebiti ritardi previo trattamento della richiesta.***

***8. Se la verifica a posteriori di cui al paragrafo 6 accerta che l'accesso integrale ai dati PNR non era giustificato, tutte le autorità che hanno ricevuto tali dati cancellano le informazioni.***

***9. Riguardo ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale, l'accesso integrale ai dati PNR può essere consentito solo per un periodo massimo di quattro anni.***

***10. Il responsabile della protezione dei dati viene informato ogni volta in cui il capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri consente l'accesso integrale ai dati PNR ai sensi del presente articolo. Il responsabile della protezione dei dati informa regolarmente l'autorità nazionale in merito all'accesso integrale ai dati PNR ai sensi del presente articolo.***

**Emendamento 672**  
**Marju Lauristin**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 9 bis*

*Spersonalizzazione dei dati*

*1. Allo scadere del periodo di 7 giorni di cui all'articolo 9, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire a identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono spersonalizzati tramite mascheramento nell'interfaccia utente. Ai fini della presente direttiva, gli elementi d'informazione che potrebbero servire a identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR e che sono filtrati e spersonalizzati sono i seguenti:*

*a) il nome o i nomi, compresi i nomi di altri passeggeri figuranti nel PNR e il numero di viaggiatori che viaggiano insieme figurante nel PNR;*

*b) l'indirizzo e gli estremi, ivi compreso l'indirizzo IP;*

*c) osservazioni generali contenenti informazioni che potrebbero servire a identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR; nonché*

*d) informazioni anticipate sui passeggeri eventualmente assunte.*

*2. L'obbligo di spersonalizzare i dati tramite mascheramento ai sensi del paragrafo 1 non incide sui casi in cui il trattamento dei dati PNR ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), abbia dato riscontro positivo, nel qual caso i dati in questione non sono*

*spersonalizzati tramite mascheramento fino a quando non sono soggetti a intervento umano da parte di un membro dell'Unità d'informazione sui passeggeri per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5.*

*3. I dati PNR spersonalizzati tramite mascheramento ai sensi del paragrafo 1 sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati ad analizzare i dati PNR. Tali dati PNR spersonalizzati sono accessibili solo ai fini di:*

*a) rivedere i riscontri positivi ottenuti dal trattamento automatizzato dei dati PNR ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), tramite ricerche nei dati PNR spersonalizzati per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;*

*b) rispondere a richieste debitamente motivate di trasmissione dei dati PNR presentate dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 bis.*

*4. In un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di un reato di terrorismo o di determinati tipi di reati gravi di natura transnazionale, il numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 3 può effettuare ricerche nei dati PNR spersonalizzati tramite mascheramento ai sensi del paragrafo 1, sulla base di uno o più elementi d'informazione elencati nell'allegato I.*

*5. L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia strettamente necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e*

*reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.*

*6. Prima dell'accesso integrale ai dati PNR, un tribunale verifica tempestivamente se tutte le condizioni indicate nel paragrafo 5 sono state soddisfatte.*

*7. In un caso eccezionale di urgenza in cui sia necessario prevenire una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica associata a un reato di terrorismo o a un tipo di reato grave di natura transnazionale, il capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri può consentire l'accesso integrale immediato ai dati PNR. In tale caso eccezionale di urgenza, un tribunale può solo verificare a posteriori se tutte le condizioni di cui al paragrafo 5 sono state soddisfatte, inclusa l'effettiva esistenza di un caso eccezionale di urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebiti ritardi previo trattamento della richiesta.*

*8. Se la verifica a posteriori di cui al paragrafo 6 accerta che l'accesso integrale ai dati PNR non era giustificato, tutte le autorità che hanno ricevuto tali dati cancellano le informazioni.*

*9. Il responsabile della protezione dei dati viene informato ogni volta in cui il capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri consente l'accesso integrale ai dati PNR ai sensi del presente articolo e informa a sua volta l'autorità di controllo di tale accesso.*

Or. en

**Emendamento 673**

**Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Tanja Fajon**

**Proposta di direttiva  
Articolo 9 bis (nuovo)**

**Articolo 9 bis**

**Spersonalizzazione dei dati**

**1. Allo scadere del periodo di 2 giorni di cui all'articolo 9, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire a identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono spersonalizzati tramite mascheramento nell'interfaccia utente. Ai fini della presente direttiva, gli elementi d'informazione che potrebbero servire a identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR e che sono filtrati e spersonalizzati sono i seguenti:**

**a) il nome o i nomi, compresi i nomi di altri passeggeri figuranti nel PNR e il numero di viaggiatori che viaggiano insieme figurante nel PNR;**

**b) l'indirizzo e gli estremi, ivi compreso l'indirizzo IP;**

**c) osservazioni generali contenenti informazioni che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR; nonché**

**d) informazioni anticipate sui passeggeri eventualmente assunte.**

**2. L'obbligo di spersonalizzare i dati tramite mascheramento ai sensi del paragrafo 1 non incide sui casi in cui il trattamento dei dati PNR ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), abbia dato riscontro positivo, nel qual caso i dati in questione non sono spersonalizzati tramite mascheramento fino a quando non sono soggetti a intervento umano da parte di un membro dell'Unità d'informazione sui passeggeri per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5.**

**3. I dati PNR spersonalizzati tramite**

*mascheramento ai sensi del paragrafo 1 sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati ad analizzare i dati PNR. Tali dati PNR spersonalizzati sono accessibili solo ai fini di:*

*a) rivedere i riscontri positivi ottenuti dal trattamento automatizzato dei dati PNR ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b) tramite ricerche nei dati PNR spersonalizzati per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;*

*b) rispondere a richieste debitamente motivate di trasmissione dei dati PNR presentate dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 bis.*

*4. In un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di un reato di terrorismo o di determinati tipi di reati gravi di natura transnazionale, il numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 3 può effettuare ricerche nei dati PNR spersonalizzati tramite mascheramento ai sensi del paragrafo 1, sulla base di uno o più elementi d'informazione elencati nell'allegato I.*

*5. L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia strettamente necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.*

*6. Prima dell'accesso integrale ai dati PNR, un tribunale verifica tempestivamente se tutte le condizioni indicate nel paragrafo 5 sono state soddisfatte.*

*7. In un caso eccezionale di urgenza in cui sia necessario prevenire una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica associata a un reato di terrorismo o a un tipo di reato grave di natura transnazionale, il capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri può consentire l'accesso integrale immediato ai dati PNR. In tale caso eccezionale di urgenza, un tribunale può solo verificare a posteriori se tutte le condizioni di cui al paragrafo 5 sono state soddisfatte, inclusa l'effettiva esistenza di un caso eccezionale di urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebiti ritardi previo trattamento della richiesta.*

*8. Se la verifica a posteriori di cui al paragrafo 6 accerta che l'accesso integrale ai dati PNR non era giustificato, tutte le autorità che hanno ricevuto tali dati cancellano le informazioni.*

*9. Il responsabile della protezione dei dati viene informato ogni volta in cui il capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri consente l'accesso integrale ai dati PNR ai sensi del presente articolo e informa a sua volta l'autorità di controllo di tale accesso.*

Or. en

**Emendamento 674**  
**Emilian Pavel**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 9 bis*

*Spersonalizzazione dei dati*

*1. Allo scadere del periodo di 30 giorni di cui all'articolo 9, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire a*

*identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono spersonalizzati tramite mascheramento nell'interfaccia utente. Ai fini della presente direttiva, gli elementi d'informazione che potrebbero servire a identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR e che sono filtrati e spersonalizzati sono i seguenti:*

*a) il nome o i nomi, compresi i nomi di altri passeggeri figuranti nel PNR e il numero di viaggiatori che viaggiano insieme figurante nel PNR;*

*b) l'indirizzo e gli estremi, ivi compreso l'indirizzo IP;*

*c) osservazioni generali contenenti informazioni che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR; nonché*

*d) informazioni anticipate sui passeggeri eventualmente assunte.*

*2. L'obbligo di spersonalizzare i dati tramite mascheramento ai sensi del paragrafo 1 non incide sui casi in cui il trattamento dei dati PNR ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), abbia dato riscontro positivo, nel qual caso i dati in questione non sono spersonalizzati tramite mascheramento fino a quando non sono soggetti a intervento umano da parte di un membro dell'Unità d'informazione sui passeggeri per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente.*

Or. en

#### **Emendamento 675**

**Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Arnaud Danjean, Tomáš Zdechovský, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – titolo**

*Testo della Commissione*

Sanzioni nei confronti dei vettori aerei

*Emendamento*

Sanzioni nei confronti dei vettori aerei *e degli operatori economici diversi dai vettori aerei*

Or. en

**Emendamento 676**

**Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh, Emilian Pavel, Tanja Fajon**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – titolo**

*Testo della Commissione*

Sanzioni nei confronti dei vettori aerei

*Emendamento*

Sanzioni nei confronti dei vettori aerei *e degli operatori di voli non commerciali*

Or. en

**Emendamento 677**  
**Caterina Chinnici**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri prevedono, conformemente al diritto nazionale, sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non trasmettono i dati richiesti in forza della presente direttiva, nella misura in cui li hanno già raccolti, o non li trasmettono nel formato richiesto o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

*Emendamento*

Gli Stati membri prevedono, conformemente al diritto nazionale, sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non trasmettono i dati richiesti in forza della presente direttiva, nella misura in cui li hanno già raccolti, o non li trasmettono nel formato richiesto, *o non sono gestiti e trattati a norma delle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui alla presente direttiva e agli*

*altri atti pertinenti giuridicamente vincolanti dell'Unione*, o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

Or. en

*Motivazione*

*È opportuno prevedere sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate anche nei confronti dei vettori aerei che non gestiscono e trattano i dati a norma delle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui alla presente direttiva e agli altri atti pertinenti giuridicamente vincolanti dell'Unione (compresi gli eventuali atti pertinenti futuri come, in particolare, quelli contenuti nel pacchetto relativo alla protezione dei dati).*

**Emendamento 678**

**Laura Ferrara, Ignazio Corrao**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 10 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri prevedono, conformemente al diritto nazionale, sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non trasmettono i dati richiesti in forza della presente direttiva, nella misura in cui li hanno già raccolti, o non li trasmettono nel formato richiesto o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

*Emendamento*

Gli Stati membri prevedono, conformemente al diritto nazionale, sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non trasmettono i dati richiesti in forza della presente direttiva, nella misura in cui li hanno già raccolti, o non li trasmettono nel formato richiesto o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

***Si applicano alla presente direttiva le sanzioni previste dall'articolo 4 della direttiva 2004/82/CE del 29 aprile 2004.***

Or. it

**Emendamento 679**

**Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini,**

**Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Arnaud Danjean, Tomáš Zdechovský, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri prevedono, conformemente al diritto nazionale, sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non trasmettono i dati richiesti in forza della presente direttiva, nella misura in cui li hanno già raccolti, o non li trasmettono nel formato richiesto o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

*Emendamento*

Gli Stati membri prevedono, conformemente al diritto nazionale, sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei **e degli operatori economici diversi dai vettori aerei** che non trasmettono i dati richiesti in forza della presente direttiva, nella misura in cui li hanno già raccolti, o non li trasmettono nel formato richiesto o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

Or. en

**Emendamento 680**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri prevedono, conformemente al diritto nazionale, sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non trasmettono i dati richiesti in forza della presente direttiva, nella misura in cui li hanno già raccolti, o non li trasmettono nel formato richiesto o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

*Emendamento*

Gli Stati membri prevedono, conformemente al diritto nazionale, sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non trasmettono i dati richiesti in forza della presente direttiva, nella misura in cui li hanno già raccolti, o non li trasmettono nel formato richiesto **prescritto dagli orientamenti dell'ICAO relativi ai dati PNR** o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva. **A un vettore aereo non possono essere applicate sanzioni quando le autorità di un paese**

*terzo non gli consentono di trasferire i dati PNR.*

Or. en

**Emendamento 681**

**Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh, Emilian Pavel, Tanja Fajon**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 10 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri prevedono, conformemente al diritto nazionale, sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non trasmettono i dati richiesti in forza della presente direttiva, nella misura in cui li hanno già raccolti, o non li trasmettono nel formato richiesto o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

*Emendamento*

Gli Stati membri prevedono, conformemente al diritto nazionale, sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei **e degli altri operatori di voli non commerciali** che non trasmettono i dati richiesti in forza della presente direttiva, nella misura in cui li hanno già raccolti, o non li trasmettono nel formato richiesto o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

Or. en

**Emendamento 682**

**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La Commissione prevede, conformemente al diritto dell'UE, sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non trasmettono i dati richiesti in forza del presente regolamento, nella misura in cui li hanno già raccolti, o non li***

*trasmettono nel formato richiesto o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità del presente regolamento.*

Or. en

*Motivazione*

*Collegato alla modifica di un regolamento.*

**Emendamento 683**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Ciascuno Stato membro dispone che, *in relazione a qualsiasi trattamento di dati personali a norma della presente direttiva, ogni passeggero goda di un diritto di accesso, di un diritto di rettifica, cancellazione o blocco, di un diritto a compensazione e di un diritto di proporre un ricorso giurisdizionale identici a quelli previsti dalle norme nazionali di attuazione degli articoli 17, 18, 19 e 20 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. Si applicano pertanto le disposizioni degli articoli 17, 18, 19 e 20 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.*

*Emendamento*

1. Ciascuno Stato membro dispone che *le norme nazionali di attuazione degli articoli 21 e 22 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio riguardanti la riservatezza del trattamento e la sicurezza dei dati si applichino anche a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato in conformità della presente direttiva. I vettori aerei che ottengono i recapiti dei passeggeri attraverso un'agenzia di viaggi non possono utilizzarli a fini commerciali.*

Or. en

**Emendamento 684**  
**Sophia in 't Veld, Fredrick Federley**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Ciascuno Stato membro dispone che, in relazione a qualsiasi trattamento di dati personali a norma della presente direttiva, ogni passeggero goda di un diritto di accesso, di un diritto di rettifica, cancellazione o blocco, di un diritto a compensazione e di un diritto di proporre un ricorso giurisdizionale identici a quelli previsti dalle norme nazionali di attuazione **degli articoli 17, 18, 19 e 20 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. Si applicano pertanto le disposizioni degli articoli 17, 18, 19 e 20 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.**

*Emendamento*

1. Ciascuno Stato membro dispone che, in relazione a qualsiasi trattamento di dati personali a norma della presente direttiva, ogni passeggero goda di un diritto di accesso, di un diritto di rettifica, cancellazione o blocco, di un diritto a compensazione e di un diritto di proporre un ricorso giurisdizionale identici a quelli previsti dalle norme nazionali di attuazione **della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del xx/xx/201x concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati.**

Or. en

**Emendamento 685**

**Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 11 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Ciascuno Stato membro dispone che, in relazione a qualsiasi trattamento di dati personali a norma della presente direttiva, ogni passeggero goda di un diritto di accesso, di un diritto di rettifica, cancellazione o blocco, di un diritto a compensazione e di un diritto di proporre un ricorso giurisdizionale identici a quelli previsti **dalle norme nazionali di attuazione degli articoli 17, 18, 19 e 20 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. Si applicano pertanto le disposizioni degli articoli 17, 18, 19 e 20 della decisione quadro 2008/977/GAI del**

*Emendamento*

1. Ciascuno Stato membro dispone che, in relazione a qualsiasi trattamento di dati personali a norma della presente direttiva, ogni passeggero goda di un diritto di **protezione dei propri dati personali, di un diritto di** accesso, di un diritto di rettifica, cancellazione o blocco, di un diritto a compensazione e di un diritto di proporre un ricorso giurisdizionale identici a quelli **indicati dalla presente direttiva e previsti dal diritto dell'Unione. Gli Stati membri provvedono affinché i diritti della persona interessati di cui agli articoli da 11 bis (nuovo) a 11 quaterdecies (nuovo) della**

*Consiglio.*

*presente direttiva siano pienamente rispettati.*

Or. en

**Emendamento 686**

**Cornelia Ernst, Barbara Spinelli**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 11 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Ciascuno Stato membro dispone che, in relazione a qualsiasi trattamento di dati personali a norma della presente direttiva, ogni passeggero goda di un diritto di accesso, di un diritto di rettifica, cancellazione o blocco, di un diritto a compensazione e di un diritto di proporre un ricorso giurisdizionale identici a quelli previsti dalle norme nazionali di attuazione degli articoli 17, 18, 19 e 20 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. Si applicano pertanto le disposizioni degli articoli 17, 18, 19 e 20 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

*Emendamento*

1. Ciascuno Stato membro dispone che, in relazione a qualsiasi trattamento di dati personali a norma della presente direttiva, ogni passeggero goda di un diritto di accesso, di un diritto di rettifica, cancellazione o blocco, di un diritto a compensazione e di un diritto di proporre un ricorso giurisdizionale identici a quelli previsti dalle norme nazionali di attuazione degli articoli 17, 18, 19 e 20 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. Si applicano pertanto le disposizioni degli articoli 17, 18, 19, 20 e 25 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Or. en

**Emendamento 687**

**Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Michał Boni, Emil Radev, Frank Engel, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. Ogni Unità d'informazione sui**

*passenger designa un responsabile della protezione dei dati onde garantire la conformità della vigente normativa nazionale e dell'Unione in materia di protezione dei dati e del rispetto dei diritti fondamentali; la persona in questione dispone di una formazione e di qualifiche di alto livello nel settore della legislazione in materia di protezione dei dati.*

Or. en

**Emendamento 688**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. In relazione a qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento, ogni passeggero gode di un diritto di accesso, di un diritto di rettifica, cancellazione o blocco, di un diritto a compensazione e di un diritto di proporre un ricorso giurisdizionale in linea con il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.***

Or. en

*Motivazione*

*Collegato alla modifica di un regolamento.*

## Emendamento 689

**Axel Voss, Monika Hohlmeier, Csaba Sógor, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Michal Boni, Frank Engel, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese**

### Proposta di direttiva

#### Articolo 11 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Ciascuno Stato membro dispone che le norme nazionali di attuazione degli articoli 21 e 22 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio riguardanti la riservatezza del trattamento e la sicurezza dei dati si applichino anche a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato in conformità della presente direttiva.

##### *Emendamento*

2. Ciascuno Stato membro dispone che le norme nazionali di attuazione degli articoli 21 e 22 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio riguardanti la riservatezza del trattamento e la sicurezza dei dati si applichino anche a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato in conformità della presente direttiva. ***Ai vettori aerei che raccolgono i recapiti dei passeggeri che hanno prenotato il volo presso un'agenzia di viaggio o presso altri agenti di viaggi è vietato usare tali dati a fini commerciali.***

Or. en

## Emendamento 690

**Sophia in 't Veld**

### Proposta di direttiva

#### Articolo 11 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Ciascuno Stato membro dispone che le norme nazionali di attuazione ***degli articoli 21 e 22 della decisione quadro 2008/977/GAI*** del Consiglio riguardanti la riservatezza del trattamento e la sicurezza dei dati si applichino anche a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato in conformità della presente direttiva.

##### *Emendamento*

2. Ciascuno Stato membro dispone che le norme nazionali di attuazione ***della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del xx/xx/201x concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di***

*tali dati* riguardanti la riservatezza del trattamento e la sicurezza dei dati si applichino anche a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato in conformità della presente direttiva.

Or. en

### **Emendamento 691**

**Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 11 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Ciascuno Stato membro dispone che le norme nazionali di attuazione *degli articoli 21 e 22* della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio riguardanti la riservatezza del trattamento *e la sicurezza dei dati* si applichino anche a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato in conformità della presente direttiva.

##### *Emendamento*

2. Ciascuno Stato membro dispone che le norme nazionali di attuazione *dell'articolo 21* della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio riguardanti la riservatezza del trattamento si applichino anche a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato in conformità della presente direttiva.

Or. en

### **Emendamento 692**

**Sophia in 't Veld**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**2 bis. Le norme nazionali di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del xx/xx/201x concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di**

*tali dati riguardanti la riservatezza del trattamento e la sicurezza dei dati si applicano anche a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato in conformità del presente regolamento.*

Or. en

**Emendamento 693**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Ove le disposizioni adottate ai sensi della normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE riconoscano ai passeggeri diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione o blocco dei dati, di compensazione e ricorso giurisdizionale, di riservatezza del trattamento e di sicurezza dei dati maggiori di quelli sanciti ai paragrafi 1 e 2, si applicano tali disposizioni.*

Or. en

**Emendamento 694**  
**Sylvie Guillaume**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati PNR che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute o l'orientamento sessuale dell'interessato. Qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati PNR che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute o l'orientamento sessuale dell'interessato. **La trasmissione di dati PNR relativi a tali informazioni da**

PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati immediatamente;

*parte dei vettori aerei è vietata.* Qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati immediatamente; *a tale scopo, i membri dell'Unità d'informazione sui passeggeri procedono a verifiche manuali per identificare i dati PNR relativi a tali informazioni e, se del caso, a cancellarli prima di qualunque trattamento manuale dei dati e trasferimento dei dati PNR alle autorità competenti conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 7 o a un paese terzo conformemente all'articolo 8.*

Or. fr

**Emendamento 695**  
**Laura Ferrara, Ignazio Corrao**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati PNR che rivelino l'origine razziale *o etnica*, le opinioni politiche, *le convinzioni religiose o filosofiche*, l'appartenenza sindacale, *lo* stato di salute o *l'orientamento sessuale dell'interessato*. Qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati immediatamente.

*Emendamento*

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati PNR che rivelino l'origine razziale, *etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali*, le opinioni politiche *o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, le tendenze sessuali o* l'appartenenza sindacale *dell'interessato, né dati relativi al suo* stato di salute *o alla sua vita sessuale*. Qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati immediatamente.

Or. it

**Emendamento 696**  
**Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati PNR che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute o l'orientamento sessuale dell'interessato. Qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati ***immediatamente***.

*Emendamento*

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati PNR che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute o l'orientamento sessuale dell'interessato. Qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati ***senza indugio***. ***A tal fine, alla ricezione dei dati PNR dai vettori aerei, gli Stati membri applicano controlli automatizzati e manuali per identificare e cancellare i dati sensibili dai dati PNR ottenuti. Per identificare e cancellare i dati sensibili dai dati PNR ottenuti, i membri dell'Unità d'informazione sui passeggeri effettuano controlli manuali prima di qualsiasi ulteriore trattamento manuale e prima dell'eventuale trasferimento dei dati PNR alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membri ai sensi dell'articolo 7, o di un paese terzo ai sensi dell'articolo 8.***

Or. en

**Emendamento 697**  
**Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati PNR che rivelino l'origine **razziale o** etnica, **le opinioni politiche**, le convinzioni **religiose o filosofiche**, **l'appartenenza sindacale**, **lo stato di salute** o l'orientamento sessuale dell'interessato. Qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati immediatamente.

*Emendamento*

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati PNR che rivelino l'origine etnica **o sociale**, **il colore della pelle**, **le caratteristiche genetiche**, **la lingua**, **la religione** o le convinzioni **personali**, **le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura**, **l'appartenenza a una minoranza nazionale**, **il patrimonio**, **la nascita**, **la disabilità** o l'orientamento sessuale dell'interessato. Qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati immediatamente.

Or. en

**Emendamento 698**

**Sophia in 't Veld, Fredrick Federley**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 11 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati PNR che rivelino l'origine razziale **o** etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute o l'orientamento sessuale dell'interessato. Qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati immediatamente.

*Emendamento*

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati PNR che rivelino **il sesso**, l'origine razziale, **il colore**, **l'origine etnica o sociale**, **le caratteristiche genetiche**, **la lingua**, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, **l'appartenenza a una minoranza nazionale**, **il patrimonio**, **la disabilità**, **l'età**, lo stato di salute o l'orientamento sessuale dell'interessato, come disposto **dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**. Qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati immediatamente **e definitivamente**.

Or. en

Collegato alla modifica di un regolamento.

**Emendamento 699**

**Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 11 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. **È vietato qualsiasi** trattamento di dati PNR che rivelino l'origine **razziale o** etnica, le opinioni politiche, le convinzioni **religiose o** filosofiche, l'appartenenza sindacale, **lo stato di** salute o l'**orientamento** sessuale **dell'interessato**. **Qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati immediatamente.**

*Emendamento*

3. **Ai sensi dell'articolo 11 bis (nuovo), gli Stati membri vietano il trattamento di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni filosofiche personali, l'orientamento sessuale o l'identità di genere, l'appartenenza o l'attività sindacale, e il trattamento di dati biometrici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale.**

Or. en

**Emendamento 700**

**Cornelia Ernst, Barbara Spinelli**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 11 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati PNR che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute o l'orientamento sessuale dell'interessato. Qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati immediatamente.

*Emendamento*

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati PNR che rivelino l'origine razziale, **sociale** o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute o l'orientamento sessuale dell'interessato. Qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati immediatamente.

**Emendamento 701**  
**Laura Ferrara, Ignazio Corrao**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Tutti i trattamenti di dati PNR effettuati dai vettori aerei, tutti i trasferimenti di dati PNR a opera delle Unità d'informazione sui passeggeri e tutte le richieste delle autorità competenti o delle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e di paesi terzi, anche se rifiutate, sono registrati o documentati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri e le autorità competenti ai fini della verifica della correttezza del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento, in particolare da parte delle autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati. I registri sono conservati per cinque anni, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei **cinque** anni, nel qual caso i registri sono conservati fino a cancellazione dei dati di riferimento.

*Emendamento*

4. Tutti i trattamenti di dati PNR effettuati dai vettori aerei, tutti i trasferimenti di dati PNR a opera delle Unità d'informazione sui passeggeri e tutte le richieste delle autorità competenti o delle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e di paesi terzi, anche se rifiutate, sono registrati o documentati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri e le autorità competenti ai fini della verifica della correttezza del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento, in particolare da parte delle autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati. I registri sono conservati per cinque anni, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei **due** anni, nel qual caso i registri sono conservati fino a cancellazione dei dati di riferimento.

Or. it

**Emendamento 702**  
**Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Barbara Matera, Frank Engel, Monica Macovei, Salvatore Domenico Pogliese**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Tutti i trattamenti di dati PNR effettuati dai vettori aerei, tutti i trasferimenti di dati PNR a opera delle Unità d'informazione sui passeggeri e tutte le richieste delle autorità competenti o delle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e di paesi terzi, anche se rifiutate, sono registrati o documentati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri e le autorità competenti ai fini della verifica della correttezza del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento, in particolare da parte delle autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati. I registri sono conservati per **cinque** anni, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei **cinque** anni, nel qual caso i registri sono conservati fino a cancellazione dei dati di riferimento.

*Emendamento*

4. Tutti i trattamenti di dati PNR effettuati dai vettori aerei **e dagli operatori economici diversi dai vettori aerei**, tutti i trasferimenti di dati PNR a opera delle Unità d'informazione sui passeggeri e tutte le richieste delle autorità competenti o delle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e di paesi terzi, anche se rifiutate, sono registrati o documentati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri e le autorità competenti ai fini della verifica della correttezza del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento, in particolare da parte delle autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati **e dal responsabile della protezione dei dati**. I registri sono conservati per **sette** anni, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei **sette** anni, nel qual caso i registri sono conservati fino a cancellazione dei dati di riferimento.

Or. en

**Emendamento 703**

**Cornelia Ernst, Barbara Spinelli**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 11 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Tutti i trattamenti di dati PNR effettuati dai vettori aerei, tutti i trasferimenti di dati PNR a opera delle Unità d'informazione sui passeggeri e tutte le richieste delle autorità competenti o delle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e di paesi terzi, anche se rifiutate, sono registrati o documentati presso l'Unità

*Emendamento*

4. Tutti i trattamenti di dati PNR effettuati dai vettori aerei, tutti i trasferimenti di dati PNR a opera delle Unità d'informazione sui passeggeri e tutte le richieste delle autorità competenti o delle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e di paesi terzi, anche se rifiutate, sono registrati o documentati presso l'Unità

d'informazione sui passeggeri e le autorità competenti ai fini della verifica della correttezza del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento, in particolare da parte delle autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati. I registri sono conservati per cinque anni, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei cinque anni, nel qual caso i registri sono conservati **fino a** cancellazione dei dati di riferimento.

d'informazione sui passeggeri e le autorità competenti ai fini della verifica della correttezza del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento, in particolare da parte delle autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati. I registri sono conservati per cinque anni, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei cinque anni, nel qual caso i registri sono conservati **per cinque anni dopo la** cancellazione dei dati di riferimento.

Or. en

#### **Emendamento 704**

**Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Tomáš Zdechovský, Mariya Gabriel, Michal Boni, Emil Radev, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Le persone che effettuano controlli di sicurezza, che accedono e analizzano i dati PNR e che gestiscono i registri di dati devono avere ottenuto un nullaosta e una formazione in materia di sicurezza.***

Or. en

#### **Emendamento 705**

**Sophia in 't Veld**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Tutti i trattamenti di dati PNR effettuati dai vettori aerei, tutti i trasferimenti di dati PNR a opera delle Unità d'informazione sui passeggeri e tutte le richieste delle autorità competenti, anche se rifiutate, sono registrati o documentati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri e le autorità competenti ai fini della verifica della liceità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento, in particolare da parte delle autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati. I registri sono conservati per cinque anni, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei cinque anni, nel qual caso i registri sono conservati fino alla cancellazione dei dati di riferimento.***

Or. en

**Emendamento 706  
Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva  
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Alla protezione di tutti i dati vanno applicati standard di sicurezza particolarmente elevati, che tengano conto degli ultimi sviluppi del dibattito a livello di esperti in materia di protezione dei dati e siano costantemente aggiornati alla luce delle nuove conoscenze. In tutte le decisioni sugli standard di sicurezza da applicare, agli aspetti economici è attribuita tutt'al più un'importanza***

*secondaria.*

*Occorre in particolare prevedere l'impiego di una procedura di crittografia, costantemente aggiornata in base agli sviluppi tecnologici, la quale:*

- impedisca l'utilizzazione dei sistemi di trattamento dei dati da parte di persone non autorizzate;*
- garantisca che le persone autorizzate a utilizzare un sistema di trattamento dei dati possano accedere esclusivamente ai dati cui si riferisce il loro diritto d'accesso, e che i dati personali, nel corso del trattamento, dell'utilizzazione e della conservazione, non possano essere letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione;*
- garantisca che i dati personali, nel corso della loro trasmissione elettronica, del loro trasporto o della loro conservazione su supporti, non possano essere letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione e che sia possibile verificare e accertare a quali autorità è previsto il trasferimento di dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati.*

*Deve essere garantita la possibilità di verificare e accertare a posteriori se e da chi i dati personali siano stati immessi o modificati nei sistemi di trattamento dei dati o rimossi da tali sistemi.*

*Deve essere garantito che i dati personali il cui trattamento è stato dato in appalto possano essere trattati esclusivamente in modo conforme alle istruzioni dell'ente appaltante.*

*Deve essere garantita la protezione dei dati personali dalla distruzione o dalla perdita accidentali.*

*Deve essere garantita la possibilità di trattare separatamente dati raccolti per scopi diversi.*

**Emendamento 707**  
**Sylvie Guillaume**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri dispongono che i vettori aerei, i loro agenti o altri venditori di biglietti per il trasporto di passeggeri sui servizi aerei informino in modo chiaro e preciso i passeggeri dei voli internazionali, al momento in cui prenotano il volo e acquistano il biglietto, della trasmissione dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri, delle finalità del trattamento, del periodo di conservazione dei dati e del loro possibile uso per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo, della possibilità di scambiare e condividere tali dati e dei loro diritti alla protezione dei dati, in particolare il diritto di sporgere reclamo presso un'autorità nazionale di controllo per la protezione dei dati di loro scelta. Gli Stati membri mettono queste stesse informazioni a *disposizioni* del pubblico.

*Emendamento*

5. Gli Stati membri dispongono che i vettori aerei, i loro agenti o altri venditori di biglietti per il trasporto di passeggeri sui servizi aerei informino *per iscritto* in modo chiaro e preciso i passeggeri dei voli internazionali, al momento in cui prenotano il volo e acquistano il biglietto, della trasmissione dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri, delle finalità del trattamento, del periodo di conservazione dei dati e del loro possibile uso per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo, della possibilità di scambiare e condividere tali dati e dei loro diritti alla protezione dei dati, in particolare il diritto di sporgere reclamo presso un'autorità nazionale di controllo per la protezione dei dati di loro scelta. Gli Stati membri mettono queste stesse informazioni a *disposizione* del pubblico.

**Emendamento 708**  
**Laura Ferrara, Ignazio Corrao**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri dispongono che i vettori aerei, i loro agenti o altri venditori

*Emendamento*

5. Gli Stati membri dispongono che i vettori aerei, i loro agenti o altri venditori

di biglietti per il trasporto di passeggeri sui servizi aerei informino in modo chiaro e preciso i passeggeri dei voli internazionali, al momento in cui prenotano il volo e acquistano il biglietto, della trasmissione dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri, delle finalità del trattamento, del periodo di conservazione dei dati e del loro possibile uso per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi, della possibilità di scambiare e condividere tali dati e dei loro diritti alla protezione dei dati, in particolare il diritto di sporgere reclamo presso un'autorità nazionale di controllo per la protezione dei dati di loro scelta. Gli Stati membri mettono queste stesse informazioni a **disposizioni** del pubblico.

di biglietti per il trasporto di passeggeri sui servizi aerei informino in modo chiaro e preciso i passeggeri dei voli internazionali, al momento in cui prenotano il volo e acquistano il biglietto, della trasmissione dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri, delle finalità del trattamento, del periodo di conservazione dei dati e del loro possibile uso per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi **di natura transnazionale**, della possibilità di scambiare e condividere tali dati e dei loro diritti alla protezione dei dati, in particolare il diritto di sporgere reclamo presso un'autorità nazionale di controllo per la protezione dei dati di loro scelta. Gli Stati membri mettono queste stesse informazioni a **disposizione** del pubblico.

Or. it

**Emendamento 709**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri dispongono che i vettori aerei, i loro agenti o altri venditori di biglietti per il trasporto di passeggeri sui servizi aerei informino in modo chiaro e preciso i passeggeri dei voli internazionali, al momento in cui prenotano il volo e acquistano il biglietto, della trasmissione dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri, delle finalità del trattamento, del periodo di conservazione dei dati e del loro possibile uso per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi, della possibilità di scambiare e condividere tali dati e dei loro diritti alla protezione dei dati, **in particolare** il diritto di sporgere reclamo presso un'autorità

*Emendamento*

5. Gli Stati membri dispongono che i vettori aerei, i loro agenti o altri venditori di biglietti per il trasporto di passeggeri sui servizi aerei informino in modo chiaro e preciso i passeggeri dei voli internazionali, al momento in cui prenotano il volo e acquistano il biglietto, della trasmissione dei dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri, delle finalità del trattamento, del periodo di conservazione dei dati e del loro possibile uso per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi **di natura transnazionale**, della possibilità di scambiare e condividere tali dati e dei loro diritti alla protezione dei dati, **come il diritto di accesso, di rettifica,**

nazionale di controllo per la protezione dei dati di loro scelta. Gli Stati membri mettono queste stesse informazioni a **disposizioni** del pubblico.

**di cancellazione e di blocco dei dati** e il diritto di sporgere reclamo presso un'autorità nazionale di controllo per la protezione dei dati di loro scelta. Gli Stati membri mettono queste stesse informazioni a **disposizione** del pubblico.

Or. en

**Emendamento 710**  
**Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri dispongono che ***i vettori aerei, i loro agenti o altri venditori di biglietti per il trasporto di passeggeri sui servizi aerei informino in modo chiaro e preciso i passeggeri dei voli internazionali, al momento in cui prenotano il volo e acquistano il biglietto, della trasmissione dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri, delle finalità del trattamento, del periodo di conservazione dei dati e del loro possibile uso per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi, della possibilità di scambiare e condividere tali dati e dei loro diritti alla protezione dei dati, in particolare il diritto di sporgere reclamo presso un'autorità nazionale di controllo per la protezione dei dati di loro scelta. Gli Stati membri mettono queste stesse informazioni a disposizione del pubblico.***

*Emendamento*

5. Gli Stati membri dispongono che ***l'Unità d'informazione sui passeggeri fornisca alla persona interessata almeno le informazioni di cui all'articolo 11 ter (nuovo).***

Or. en

**Emendamento 711**  
**Cornelia Ernst, Barbara Spinelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri dispongono che i vettori aerei, i loro agenti o altri venditori di biglietti per il trasporto di passeggeri sui servizi aerei informino in modo chiaro e preciso i passeggeri dei voli internazionali, al momento in cui prenotano il volo e acquistano il biglietto, della trasmissione dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri, delle finalità del trattamento, del periodo di conservazione dei dati **e del loro possibile uso per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi**, della possibilità di scambiare e condividere tali dati e dei loro diritti alla protezione dei dati, in particolare il diritto di sporgere reclamo presso un'autorità nazionale di controllo per la protezione dei dati di loro scelta. Gli Stati membri mettono queste stesse informazioni a **disposizioni** del pubblico.

*Emendamento*

5. Gli Stati membri dispongono che i vettori aerei, i loro agenti o altri venditori di biglietti per il trasporto di passeggeri sui servizi aerei informino in modo chiaro e preciso i passeggeri dei voli internazionali, al momento in cui prenotano il volo e acquistano il biglietto, della trasmissione dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri, delle finalità del trattamento, del periodo di conservazione dei dati, della possibilità di scambiare e condividere tali dati e dei loro diritti alla protezione dei dati, in particolare il diritto di sporgere reclamo presso un'autorità nazionale di controllo per la protezione dei dati di loro scelta. Gli Stati membri mettono queste stesse informazioni a **disposizione** del pubblico.

Or. en

*Motivazione*

*Già coperto dalla comunicazione delle finalità del trattamento.*

**Emendamento 712**  
**Caterina Chinnici**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. È vietato qualsiasi trasferimento di dati PNR **dalle Unità d'informazione sui passeggeri e dalle autorità competenti** a privati negli Stati membri o in paesi terzi.

*Emendamento*

6. È vietato qualsiasi trasferimento di dati PNR a privati negli Stati membri o in paesi terzi.

*Motivazione*

*L'emendamento intende chiarire che il divieto di trasferire dati PNR a privati non riguarda soltanto le Unità d'informazione sui passeggeri e le autorità competenti, ma anche qualsiasi altra entità, compresi i vettori aerei.*

**Emendamento 713**

**Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Tomáš Zdechovský, Mariya Gabriel, Michal Boni, Emil Radev, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 11 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. È vietato qualsiasi trasferimento di dati PNR dalle Unità d'informazione sui passeggeri e dalle autorità competenti a privati negli Stati membri o in paesi terzi.

*Emendamento*

6. È vietato qualsiasi trasferimento di dati PNR dalle Unità d'informazione sui passeggeri e dalle autorità competenti a privati negli Stati membri o in paesi terzi.  
***Qualsiasi cattiva condotta va sanzionata.***

**Emendamento 714**

**Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 11 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. È vietato qualsiasi trasferimento di dati PNR ***dalle Unità d'informazione sui passeggeri e dalle autorità competenti*** a privati negli Stati membri o in paesi terzi.

*Emendamento*

6. È vietato qualsiasi trasferimento di dati PNR a privati negli Stati membri o in paesi terzi.

## **Emendamento 715**

**Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 11 – paragrafo 7**

##### *Testo della Commissione*

7. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri adottano opportune misure per garantire la piena attuazione delle disposizioni della presente direttiva e stabiliscono in particolare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da applicarsi in caso di violazione delle disposizioni adottate in conformità della presente direttiva.

##### *Emendamento*

7. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri adottano opportune misure per garantire la piena attuazione delle disposizioni della presente direttiva e stabiliscono in particolare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da applicarsi in caso di violazione delle disposizioni adottate in conformità della presente direttiva, ***sia che tali violazioni siano volontarie, sia che costituiscano il risultato di atti negligenti o imprudenti.***

Or. en

## **Emendamento 716**

**Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***7 bis. I dati PNR devono essere monitorati, campionati e verificati conformemente a un codice legale unico europeo di prassi corretta, applicabile in tutti gli Stati membri, che dovrà essere sviluppato congiuntamente dalle autorità di controllo degli Stati membri e che assicurerà rigorosi controlli del lavoro degli operatori e l'attuazione pratica della presente direttiva e rientrerà nel processo di revisione di ogni Stato membro.***

Or. en

### **Emendamento 717**

**Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Kinga Gál, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Michal Boni, Artis Pabriks, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***7 bis. Tutti i dati PNR sono conservati in un luogo sicuro, in una banca dati sicura, nel territorio dell'UE o dei paesi associati Schengen.***

Or. en

### **Emendamento 718**

**Marju Lauristin**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 11 bis***

***Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati***

***1. Gli Stati membri vietano il trattamento di dati PNR che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni filosofiche personali, l'orientamento sessuale o l'identità di genere, l'appartenenza o l'attività sindacale, e il trattamento di dati biometrici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale.***

***2. Qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati senza indugio. A tal fine, alla ricezione dei dati PNR dai vettori aerei, gli Stati***

*membri applicano controlli automatizzati e manuali per identificare e cancellare i dati sensibili dai dati PNR ottenuti.*

Or. en

**Emendamento 719**

**Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Jörg Leichtfried, Josef Weidenholzer, Kati Piri, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Emilian Pavel, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 11 bis*

*Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati*

*1. Gli Stati membri vietano il trattamento di dati PNR che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni filosofiche personali, l'orientamento sessuale o l'identità di genere, l'appartenenza o l'attività sindacale, e il trattamento di dati biometrici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale.*

*2. Qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati senza indugio. A tal fine, alla ricezione dei dati PNR dai vettori aerei, gli Stati membri applicano controlli automatizzati e manuali per identificare e cancellare i dati sensibili dai dati PNR ottenuti.*

*3. Per identificare e cancellare i dati sensibili dai dati PNR ottenuti, i membri dell'Unità d'informazione sui passeggeri effettuano controlli manuali prima di qualsiasi ulteriore trattamento manuale e prima dell'eventuale trasferimento dei dati PNR alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro*

*Stato membro ai sensi dell'articolo 7, o di un paese terzo ai sensi dell'articolo 8.*

Or. en

**Emendamento 720**  
**Cornelia Ernst, Barbara Spinelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 11 bis*

*Mezzi di ricorso*

*Per qualsiasi decisione di un'autorità competente di negare l'imbarco o di imporre altre misure restrittive a un passeggero, sulla base del trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva è possibile proporre ricorso giurisdizionale dinanzi a un organo giudiziale.*

Or. en

**Emendamento 721**  
**Marju Lauristin**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 11 ter*

*Sicurezza del trattamento*

*Gli Stati membri provvedono affinché l'Unità d'informazione sui passeggeri realizzi misure e procedure tecniche e organizzative appropriate per garantire il massimo livello di sicurezza adatto ai rischi rappresentati dal trattamento e dalla natura dei dati PNR.*

**Emendamento 722**

**Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici, Jörg Leichtfried, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Kati Piri, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 11 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 11 ter**

**Informazione dell'interessato**

**1. In caso di raccolta di dati PNR, gli Stati membri provvedono affinché l'Unità d'informazione sui passeggeri fornisca all'interessato almeno le seguenti informazioni:**

**a) identità e coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati;**

**b) la base giuridica e le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;**

**c) il periodo per il quale saranno conservati i dati personali;**

**d) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al responsabile del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione dei dati PNR che lo riguardano o la limitazione di trattamento;**

**e) il diritto dell'interessato di sporgere denuncia presso l'autorità di controllo di cui all'articolo 12 e le coordinate di contatto di detta autorità;**

**f) i destinatari dei dati personali, anche nei paesi terzi, che sono autorizzati ad accedere ai dati ai sensi delle leggi di tali paesi terzi;**

**g) informazioni relative alle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati**

*personali;*

*h) ogni altra informazione necessaria per garantire un trattamento equo nei confronti dell'interessato, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali vengono trattati.*

*2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al momento dell'ottenimento dei dati PNR dalla persona interessata, attraverso siti Web pertinenti e comunicazioni che possono essere incorporate nel contratto di trasporto dai vettori aerei.*

*3. Gli Stati membri garantiscono la pubblicazione di una guida per l'esercizio del diritto di accesso con tutti i recapiti e i dettagli necessari. Gli Stati membri mettono queste stesse informazioni a disposizione del pubblico.*

Or. en

**Emendamento 723**  
**Marju Lauristin**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 11 quater*

*Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo*

*1. Gli Stati membri dispongono che, in caso di violazione dei dati personali, l'Unità d'informazione sui passeggeri notifichi la violazione all'autorità di controllo senza ritardo, ove possibile entro le 24 ore.*

*2. La notifica di cui al paragrafo 1 descrive almeno la natura della violazione dei dati personali, compresi le categorie e*

*il numero di interessati e le categorie e il numero di registrazione dei dati in questione.*

*3. Gli Stati membri dispongono che l'Unità d'informazione sui passeggeri documenti la violazione dei dati personali, incluse le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. La documentazione deve essere sufficiente per consentire all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo. In essa figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.*

*4. L'autorità di controllo dovrà conservare un registro pubblico delle tipologie di violazione notificate.*

Or. en

#### **Emendamento 724**

**Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici, Jörg Leichtfried, Josef Weidenholzer, Kati Piri, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 11 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 11 quater*

#### *Diritto di accesso dell'interessato*

*Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere dall'Unità d'informazione sui passeggeri copia dei dati PNR oggetto del trattamento. Se l'interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni sono fornite in formato elettronico, salvo indicazione diversa dell'interessato.*

Or. en

**Emendamento 725**  
**Marju Lauristin**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 11 quinquies***

***Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato***

- 1. Gli Stati membri dispongono che quando la violazione dei dati personali rischia di pregiudicare i dati personali e/o di attentare alla vita privata dell'interessato, l'Unità d'informazione sui passeggeri, dopo aver provveduto alla notificazione di cui all'articolo 11 quater (nuovo), comunichi la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.***
- 2. Non è richiesta la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato se l'Unità d'informazione sui passeggeri dimostra in modo convincente all'autorità di controllo che ha utilizzato le opportune misure tecnologiche di protezione e che tali misure erano state applicate ai dati violati. Tali misure tecnologiche di protezione rendono i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.***
- 3. La comunicazione all'interessato può essere ritardata o limitata, in un caso specifico, nella misura in cui tale ritardo o limitazione sia una misura necessaria e proporzionata:***
  - a) per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;***
  - b) per proteggere la sicurezza pubblica;***
  - c) per proteggere i diritti e le libertà di terzi.***

**Emendamento 726**

**Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici, Jörg Leichtfried, Josef Weidenholzer, Kati Piri, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 11 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 11 quinquies**

***Diritto di rettifica e di integrazione***

- 1. Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere dall'Unità d'informazione sui passeggeri la rettifica o l'integrazione di dati personali inesatti o incompleti, in particolare mediante una dichiarazione integrativa o rettificativa.***
- 2. Gli Stati membri dispongono che l'Unità d'informazione sui passeggeri informi per iscritto l'interessato, fornendo le relative motivazioni, di ogni rifiuto di rettifica o integrazione, dei motivi del rifiuto e delle possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.***
- 3. Gli Stati membri provvedono a che l'Unità d'informazione sui passeggeri comunichi le rettifiche apportate a ogni destinatario cui siano stati comunicati i dati, a meno che ciò non risulti impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato.***
- 4. Gli Stati membri provvedono a che l'Unità d'informazione sui passeggeri comunichi le rettifiche dei dati personali inesatti al soggetto terzo da cui tali dati provengono.***

**Emendamento 727**

**Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici, Jörg Leichtfried, Josef Weidenholzer, Kati Piri, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 11 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 11 sexies*

*Diritto alla cancellazione*

*1. Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere dall'Unità d'informazione sui passeggeri la cancellazione di dati personali qualora il trattamento non sia conforme alle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva.*

*2. L'Unità d'informazione sui passeggeri provvede alla cancellazione senza indugio. L'Unità d'informazione sui passeggeri si astiene, inoltre, dall'ulteriore diffusione di tali dati.*

*3. In luogo della cancellazione, l'Unità d'informazione sui passeggeri limita il trattamento dei dati personali:*

*a) quando l'interessato ne contesti l'esattezza, per il periodo necessario all'Unità d'informazione sui passeggeri a effettuare le opportune verifiche;*

*b) quando i dati personali devono essere conservati a fini probatori o per la protezione degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona.*

*4. Gli Stati membri dispongono che l'Unità d'informazione sui passeggeri informi per iscritto l'interessato, fornendo le relative motivazioni, di ogni rifiuto di cancellare o limitare i dati trattati, dei motivi del rifiuto e delle possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.*

**5. Gli Stati membri dispongono che l'Unità d'informazione sui passeggeri informi i destinatari dei dati di eventuali cancellazioni o restrizioni apportate a norma del paragrafo 1, salvo che ciò non risulti impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato.**

Or. en

**Emendamento 728**

**Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici, Jörg Leichtfried, Anna Hedh, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Kati Piri, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Emilian Pavel, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė**

**Proposta di direttiva  
Articolo 11 septies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 11 septies**

**Documentazione**

**1. Gli Stati membri dispongono che ogni Unità d'informazione sui passeggeri conservi la documentazione di tutti i sistemi e procedure di trattamento sotto la propria responsabilità.**

**2. La documentazione contiene almeno le seguenti informazioni:**

**a) il nome e le coordinate di contatto dell'organizzazione e del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri incaricata del trattamento dei dati PNR, i diversi livelli di autorizzazione d'accesso e il personale che dispone di tali autorizzazioni;**

**b) la descrizione della categoria o delle categorie di interessati e dei pertinenti dati o categorie di dati;**

**c) i destinatari dei dati personali;**

**d) tutti i trasferimenti di dati verso un paese terzo, compresa l'identificazione di tale paese terzo e il fondamento giuridico**

*sulla cui base i dati sono trasferiti; una spiegazione sostanziale è fornita quando un trasferimento si basa sull'articolo 8 bis (nuovo) della presente direttiva;*

*e) i termini di tempo per conservare e cancellare le diverse categorie di dati;*

*f) i risultati delle verifiche delle misure che garantiscono che il trattamento dei dati PNR sia effettuato nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati;*

*g) l'indicazione del fondamento giuridico del trattamento al quale sono destinati i dati.*

*3. Su richiesta, l'Unità d'informazione sui passeggeri mette a disposizione dell'autorità di controllo tutta la documentazione disponibile.*

Or. en

#### **Emendamento 729**

**Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici, Jörg Leichtfried, Anna Hedh, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Kati Piri, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Emilian Pavel, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 11 octies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 11 octies*

#### *Conservazione delle registrazioni*

*1. Gli Stati membri provvedono affinché siano registrati almeno i seguenti trattamenti: raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, interconnessione e cancellazione. Le registrazioni delle consultazioni e delle comunicazioni indicano in particolare la finalità, la data e l'ora del trattamento e l'identificazione della persona che ha consultato o comunicato i dati PNR,*

*nonché l'identità del destinatario di tali dati.*

*2. Le registrazioni sono usate esclusivamente ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati o a fini di controllo, sia da parte del responsabile della protezione dei dati sia da parte dell'autorità di controllo.*

*3. Lo Stato membro garantisce che l'Unità d'informazione sui passeggeri metta le registrazioni a disposizione dell'autorità di controllo, su richiesta.*

Or. en

**Emendamento 730**

**Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici, Jörg Leichtfried, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Kati Piri, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Emilian Pavel, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė**

**Proposta di direttiva  
Articolo 11 nonies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 11 nonies*

*Sicurezza del trattamento*

*1. Gli Stati membri dispongono che, tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, l'Unità d'informazione sui passeggeri metta in atto idonee misure e procedure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza appropriato, in relazione ai rischi che il trattamento comporta e alla natura dei dati PNR da proteggere.*

*2. Ciascuno Stato membro dispone che per il trattamento automatizzato dei dati l'Unità d'informazione sui passeggeri, previa valutazione dei rischi, metta in atto misure volte a:*

*a) negare l'accesso alle attrezzature usate per il trattamento di dati PNR alle persone non autorizzate (controllo dell'accesso alle attrezzature);*

*b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);*

*c) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati PNR memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della memorizzazione);*

*d) impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati (controllo degli utilizzatori);*

*e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato di dati possano accedere esclusivamente ai dati cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati);*

*f) garantire la possibilità di verificare e accertare a quali organismi siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati PNR utilizzando attrezzature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);*

*g) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati PNR sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato dei dati, il momento dell'introduzione e la persona che l'ha effettuata (controllo dell'introduzione);*

*h) impedire che i dati PNR possano essere letti, copiati, modificati o cancellati da persone non autorizzate durante i trasferimenti di dati PNR o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);*

*i) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati (recupero);*

*j) garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati (affidabilità) e che i dati PNR memorizzati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (autenticità);*

*3. Gli Stati membri provvedono affinché l'Unità d'informazione sui passeggeri osservi le misure tecniche e organizzative richieste di cui al paragrafo 1.*

Or. en

#### **Emendamento 731**

**Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici, Jörg Leichtfried, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Kati Piri, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Emilian Pavel, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 11 decies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 11 decies*

#### *Diritto di proporre ricorso giurisdizionale*

*1. Gli Stati membri dispongono che, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, chiunque abbia il diritto di proporre ricorso giurisdizionale qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva in seguito a un trattamento dei suoi dati personali non conforme a tali disposizioni.*

*2. Gli Stati membri provvedono a che le decisioni definitive delle autorità giurisdizionali di cui al presente articolo siano rese esecutive.*

Or. en

**Emendamento 732**

**Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Kati Piri, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Emilian Pavel, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 11 undecies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 11 undecies*

*Diritto al risarcimento e responsabilità*

*Gli Stati membri dispongono che chiunque subisca un danno, anche non pecuniario, cagionato da un trattamento illecito o da altro atto incompatibile con le disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva abbia il diritto di pretendere il risarcimento del danno.*

Or. en

**Emendamento 733**

**Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici, Jörg Leichtfried, Josef Weidenholzer, Kati Piri, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 11 duodecies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 11 duodecies*

*Sanzioni per inadempimento*

*Gli Stati membri determinano le sanzioni per violazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.*

Or. en

**Emendamento 734**

**Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici, Jörg Leichtfried, Josef Weidenholzer, Kati Piri, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Emilian Pavel, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 11 terdecies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 11 terdecies*

*Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo*

*1. Gli Stati membri dispongono che, in caso di violazione dei dati personali, l'Unità d'informazione sui passeggeri notifichi la violazione all'autorità di controllo senza ritardo, ove possibile entro le 24 ore. In caso di ritardo, l'Unità d'informazione sui passeggeri trasmette, su richiesta, all'autorità di controllo una giustificazione motivata.*

*2. La notifica di cui al paragrafo 1 procede almeno a:*

*a) descrivere la natura della violazione dei dati personali, compresi le categorie e il numero di interessati e le categorie e il numero di registrazione dei dati in questione;*

*b) indicare l'identità e le coordinate di contatto dell'Unità d'informazione sui passeggeri di cui all'articolo 3 bis (nuovo) o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;*

*c) elencare le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione dei dati personali;*

*d) descrivere le possibili conseguenze della violazione dei dati personali;*

*e) descrivere le misure proposte o adottate dall'Unità d'informazione sui passeggeri per porre rimedio alla violazione dei dati*

*personali e attenuarne gli effetti.*

*Qualora non sia possibile fornire tutte le informazioni senza ritardi, l'Unità d'informazione sui passeggeri può completare la notificazione in una fase successiva.*

*4. Gli Stati membri dispongono che l'Unità d'informazione sui passeggeri documenti la violazione dei dati personali, incluse le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. La documentazione deve essere sufficiente per consentire all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo. In essa figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.*

*5. L'autorità di controllo dovrà conservare un registro pubblico delle tipologie di violazione notificate.*

Or. en

**Emendamento 735**

**Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici, Jörg Leichtfried, Josef Weidenholzer, Kati Piri, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Emilian Pavel, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 11 quaterdecies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 11 quaterdecies***

***Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato***

***1. Gli Stati membri dispongono che quando la violazione dei dati personali rischia di pregiudicare i dati personali e/o di attentare alla vita privata dell'interessato, l'Unità d'informazione sui passeggeri, dopo aver provveduto alla notifica di cui all'articolo 11 terdecies (nuovo), comunichi la violazione***

*all'interessato senza ingiustificato ritardo.*

*2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 è completa e utilizza un linguaggio semplice e chiaro. Essa descrive la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 11 terdecies (nuovo), lettere b), c) e d) come pure le informazioni concernenti i diritti dell'interessato, incluso il ricorso.*

*3. Non è richiesta la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato se l'Unità d'informazione sui passeggeri dimostra in modo convincente all'autorità di controllo che ha utilizzato le opportune misure tecnologiche di protezione e che tali misure erano state applicate ai dati violati. Tali misure tecnologiche di protezione rendono i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.*

*4. La comunicazione all'interessato può essere ritardata o limitata, in un caso specifico, nella misura in cui tale ritardo o limitazione sia una misura necessaria e proporzionata:*

*a) per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;*

*b) per proteggere la sicurezza pubblica;*

*c) per proteggere i diritti e le libertà di terzi.*

Or. en

**Emendamento 736**

**Birgit Sippel, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 12**

*Testo della Commissione*

Ciascuno Stato membro dispone che *l'autorità nazionale di controllo istituita in virtù dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sia altresì incaricata di dare consulenza e sorvegliare l'applicazione, nel suo territorio, delle disposizioni da quello adottate in conformità della presente direttiva. Le altre disposizioni dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sono ugualmente applicabili.*

*Emendamento*

*1. Ciascuno Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare l'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e di contribuire alla sua coerente applicazione in tutta l'Unione, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.*

*2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di controllo eserciti le sue funzioni e i suoi poteri in piena indipendenza.*

*3. Ogni Stato membro dispone che nell'adempimento delle loro funzioni i membri dell'autorità di controllo non sollecitino né accettino istruzioni da alcuno e mantengano piena indipendenza e imparzialità.*

*4. Ciascuno Stato membro garantisce che l'autorità di controllo disponga delle risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate, nonché dei locali e delle infrastrutture necessarie all'effettivo esercizio delle sue funzioni e competenze.*

*5. Ogni Stato membro provvede affinché l'autorità di controllo abbia il proprio personale, nominato dal responsabile dell'autorità di controllo e soggetto alla direzione di quest'ultimo.*

Or. en

**Emendamento 737**  
**Sylvie Guillaume**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

Ciascuno Stato membro dispone che l'autorità nazionale di controllo istituita in virtù dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sia altresì incaricata di dare consulenza e sorvegliare l'applicazione, nel suo territorio, delle disposizioni da quello adottate in conformità della presente direttiva. Le altre disposizioni dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sono ugualmente applicabili.

*Emendamento*

Ciascuno Stato membro dispone che l'autorità nazionale di controllo istituita in virtù dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sia altresì incaricata di dare consulenza e sorvegliare l'applicazione, nel suo territorio, delle disposizioni da quello adottate in conformità della presente direttiva. Le altre disposizioni dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sono ugualmente applicabili.

***In particolare, l'autorità di controllo nazionale deve:***

***a) essere consultata riguardo alla nomina e alla revoca del responsabile della protezione dei dati conformemente all'articolo 3 bis;***

***b) verificare tutti i casi di trasmissione illecita di dati da parte dell'Unità d'informazione sui passeggeri a un'autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, come segnalato dal responsabile della protezione dei dati, e adottare misure appropriate;***

***c) effettuare esami regolari riguardo al trattamento dei dati da parte dell'Unità d'informazione sui passeggeri ai sensi della presente direttiva, anche sulla base di informazioni trasmesse dall'Unità d'informazione sui passeggeri e durante le visite in loco, per garantire un trattamento adeguato dei dati conformemente alla direttiva;***

***d) assistere l'interessato nell'esercizio dei propri diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione;***

***e) trattare i reclami proposti dagli interessati in relazione ai propri diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione, indagare sul reclamo nella misura opportuna e informare gli interessati dei progressi e dell'esito del***

*reclamo;*

*f) condurre indagini riguardo alle violazioni della sicurezza dei dati segnalate dall'Unità d'informazione sui passeggeri.*

Or. fr

**Emendamento 738**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

Ciascuno Stato membro dispone che l'autorità nazionale di controllo istituita in virtù *dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI* sia altresì incaricata di dare consulenza e sorvegliare l'applicazione, nel suo territorio, delle disposizioni da quello adottate in conformità della presente direttiva. *Le altre disposizioni dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sono ugualmente applicabili.*

*Emendamento*

Ciascuno Stato membro dispone che l'autorità nazionale di controllo istituita in virtù *della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del xx/xx/201x concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati* sia altresì incaricata di dare consulenza e sorvegliare l'applicazione, nel suo territorio, delle disposizioni da quello adottate in conformità della presente direttiva.

Or. en

**Emendamento 739**  
**Laura Ferrara, Ignazio Corrao**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

Ciascuno Stato membro dispone che l'autorità nazionale di controllo istituita in

*Emendamento*

Ciascuno Stato membro dispone che l'autorità nazionale di controllo istituita in

virtù dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sia altresì incaricata di dare consulenza e sorvegliare l'applicazione, nel suo territorio, delle disposizioni da quello adottate in conformità della presente direttiva. Le altre disposizioni dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sono ugualmente applicabili.

virtù dell'articolo **28 della direttiva 46/95/CE e dell'articolo 25** della decisione quadro 2008/977/GAI sia altresì incaricata di dare consulenza e sorvegliare l'applicazione, nel suo territorio, delle disposizioni da quello adottate in conformità della presente direttiva. Le altre disposizioni dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sono ugualmente applicabili.

Or. it

**Emendamento 740**  
**Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

Ciascuno Stato membro dispone che l'autorità nazionale di controllo istituita in virtù dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sia altresì incaricata di dare consulenza e sorvegliare l'applicazione, nel suo territorio, delle disposizioni da quello adottate in conformità della presente direttiva. Le altre disposizioni dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sono ugualmente applicabili.

*Emendamento*

Ciascuno Stato membro dispone che l'autorità **(o le autorità)** nazionale di controllo istituita in virtù dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sia altresì incaricata di dare consulenza e sorvegliare l'applicazione, nel suo territorio, delle disposizioni da quello adottate in conformità della presente direttiva. Le altre disposizioni dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sono ugualmente applicabili.

Or. en

**Emendamento 741**  
**Cornelia Ernst, Barbara Spinelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

Ciascuno Stato membro dispone che

*Emendamento*

Ciascuno Stato membro dispone che

l'autorità nazionale di controllo istituita in virtù dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sia altresì incaricata di dare consulenza *e sorvegliare l'applicazione*, nel suo territorio, delle disposizioni da quello adottate in conformità della presente direttiva. Le altre disposizioni dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sono ugualmente applicabili.

l'autorità nazionale di controllo istituita in virtù dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sia altresì incaricata di dare consulenza, *sorveglianza e applicazione*, nel suo territorio, delle disposizioni da quello adottate in conformità della presente direttiva. Le altre disposizioni dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sono ugualmente applicabili.

Or. en

**Emendamento 742**  
**Sylvie Guillaume**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gruppo di esperti dell'Unità  
d'informazione sui passeggeri***

- 1. Viene istituito un gruppo di esperti sotto il coordinamento congiunto di Europol e del Garante europeo della protezione dei dati per riunire gli esperti nazionali e i responsabili della protezione dei dati delle Unità d'informazione sui passeggeri. Il gruppo di esperti tiene riunioni regolari.***
- 2. Il gruppo di esperti promuove la cooperazione tra Unità d'informazione sui passeggeri, anche attraverso la condivisione delle migliori prassi.***
- 3. Se tale misura è indicata, le autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 12 e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali sono invitate alle riunioni del gruppo di esperti.***
- 4. La Commissione partecipa alle riunioni del gruppo di esperti in veste di osservatore.***

Or. fr

**Emendamento 743**  
**Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***In particolare, l'autorità nazionale di controllo:***

***a) viene consultata riguardo alla nomina e alla destituzione del responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafi 1 e 3;***

***b) verifica qualunque caso di trasmissione illecita di dati da parte dell'Unità d'informazione sui passeggeri all'autorità competente, come segnalato dal responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, e adotta interventi appropriati;***

***c) effettua esami regolari riguardo al trattamento dei dati da parte dell'Unità d'informazione sui passeggeri ai sensi della presente direttiva, anche sulla base dei registri e della documentazione ricevuta dall'Unità d'informazione sui passeggeri e durante le visite in loco, per il controllo della protezione dei dati e per garantire un trattamento adeguato dei dati nonché l'integrità e sicurezza di questi ultimi e la responsabilità del trattamento dei dati;***

***d) assiste l'interessato dei propri diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione ai sensi dell'articolo 11;***

***e) tratta i reclami proposti dagli interessati in relazione ai propri diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione ai sensi dell'articolo 11, indaga sulla questione nella misura opportuna e informa gli interessati dei progressi e dell'esito del reclamo;***

*f) conduce indagini riguardo alle violazioni della sicurezza dei dati segnalate dall'Unità d'informazione sui passeggeri ai sensi dell'articolo 11.*

Or. en

**Emendamento 744**  
**Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri dispongono che le autorità di controllo si forniscano reciproca assistenza al fine di attuare il diritto dell'interessato a esercitare i propri di diritti di informazione, di accesso, di rettifica e di cancellazione ai sensi dell'articolo 11 tramite l'autorità di controllo dello Stato membro in cui questi risiede.***

Or. en

**Emendamento 745**  
**Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 12 bis***

***Gruppo di esperti dell'Unità d'informazione sui passeggeri***

***1 Viene istituito un gruppo di esperti sotto il coordinamento di Europol per riunire gli esperti nazionali delle Unità d'informazione sui passeggeri. Il gruppo di esperti tiene riunioni regolari nei locali***

*di Europol.*

*2 Il gruppo di esperti promuove la cooperazione tra Unità d'informazione sui passeggeri, anche attraverso la condivisione delle migliori prassi. Sono incluse le migliori prassi relative alla definizione di nuovi criteri per l'effettuazione delle valutazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d).*

*3 La Commissione partecipa alle riunioni del gruppo di esperti in veste di osservatore.*

Or. en

**Emendamento 746**

**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 12 bis*

*Autorità di controllo*

*Il Garante europeo della protezione dei dati è responsabile di fornire consulenze e controllare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.*

Or. en

*Motivazione*

*Collegato alla modifica di un regolamento.*

**Emendamento 747**

**Marju Lauristin**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 12 bis**

***Poteri dell'autorità nazionale di controllo***

***Gli Stati membri dispongono che ogni autorità di controllo abbia il potere di notificare all'Unità d'informazione sui passeggeri le asserite violazioni delle disposizioni sul trattamento dei dati PNR e, all'occorrenza, ingiungere all'Unità d'informazione sui passeggeri di porre rimedio alle violazioni con misure specifiche, al fine di migliorare la protezione degli interessati;***

Or. en

**Emendamento 748**

**Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 12 bis**

***Competenze dell'autorità nazionale di controllo***

***1. Gli Stati membri dispongono che l'autorità di controllo:***

***a) sorvegli e garantisca l'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e delle relative misure di esecuzione;***

***b) tratti i reclami proposti dagli interessati, svolga le indagini opportune e informi l'interessato o l'associazione dello stato e dell'esito del reclamo entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di***

*controllo;*

*c) verifichi la liceità del trattamento dei dati;*

*d) conduca indagini, ispezioni e audit, sia di propria iniziativa, sia sulla base di un reclamo, e informi l'interessato, qualora quest'ultimo abbia presentato un reclamo, dell'esito delle indagini entro un periodo ragionevole;*

*e) sorvegli gli sviluppi che presentano un interesse, se e in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.*

*2. L'autorità di controllo, su richiesta, consiglia l'interessato in merito all'esercizio dei diritti derivanti dalle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e, se del caso, coopera a tal fine con le autorità di controllo di altri Stati membri.*

*3. L'autorità di controllo fornisce un modulo compilabile elettronicamente per la proposizione dei reclami di cui al paragrafo 1, lettera b), senza escludere altri mezzi di comunicazione.*

*4. Gli Stati membri dispongono che l'autorità di controllo svolga le proprie funzioni senza spese per l'interessato.*

*5. Qualora le richieste siano manifestamente eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'autorità di controllo può esigere un contributo spese ragionevole. Tale contributo spese non supera i costi di esecuzione dell'azione richiesta. Incombe all'autorità di controllo dimostrare il carattere manifestamente eccessivo della richiesta.*

Or. en

**Emendamento 749**  
**Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos**

**Proposta di direttiva  
Articolo 12 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 12 ter**

***Gruppo di esperti dei responsabili della protezione dei dati***

***1. Viene istituito un gruppo di esperti sotto il coordinamento del Garante europeo della protezione dei dati per riunire i responsabili della protezione dei dati delle Unità d'informazione sui passeggeri. Il gruppo di esperti tiene riunioni regolari nei locali del Garante europeo della protezione dei dati.***

***2. 2 Il gruppo di esperti promuove la cooperazione tra Unità d'informazione sui passeggeri, anche attraverso la condivisione delle migliori prassi. Sono incluse le migliori prassi relative ai criteri di revisione per l'effettuazione delle valutazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.***

***3. Ove opportuno, le autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 12 e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali vengono inviate alle riunioni del gruppo di esperti.***

***4. La Commissione partecipa alle riunioni del gruppo di esperti in veste di osservatore.***

Or. en

**Emendamento 750**

**Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon**

**Proposta di direttiva  
Articolo 12 ter (nuovo)**

**Articolo 12 ter**

**Poteri dell'autorità nazionale di controllo**

**1. Gli Stati membri dispongono che ogni autorità di controllo abbia il potere di:**

- a) notificare all'Unità d'informazione sui passeggeri le asserite violazioni delle disposizioni sul trattamento dei dati PNR e, all'occorrenza, ingiungere all'Unità d'informazione sui passeggeri di porre rimedio alle violazioni con misure specifiche, al fine di migliorare la protezione degli interessati;**
- b) ordinare all'Unità d'informazione sui passeggeri di conformarsi alle richieste dell'interessato di esercitare i propri diritti ai sensi della presente direttiva, compresi quelli previsti dagli articoli da 11 quater (nuovo) a 11 sexies, laddove tali richieste siano state respinte in violazione di tali disposizioni;**
- c) ordinare all'Unità d'informazione sui passeggeri di fornire informazioni ai sensi degli articoli 11 ter (nuovo), 11 terdecies (nuovo) e 11 quaterdecies (nuovo);**
- e) avvisare o ammonire l'Unità d'informazione sui passeggeri;**
- f) ordinare la rettifica, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati trattati in violazione delle disposizioni della presente direttiva e la notifica di tali misure ai terzi cui sono stati trasmessi i dati;**
- g) vietare trattamenti, a titolo provvisorio o definitivo, dei dati PNR;**
- h) sospendere i flussi di dati a un destinatario di un paese terzo.**

**2. Ogni autorità di controllo dispone dei poteri investigativi necessari per ottenere dall'Unità d'informazione sui passeggeri:**

- a) l'accesso a tutti i dati PNR e a tutte le informazioni necessarie per l'esercizio**

*della sua funzione di controllo;*

*b) l'accesso a tutti i suoi locali, comprese le attrezzature e i mezzi, conformemente al diritto nazionale, laddove vi siano motivi ragionevoli per presumere che vi si svolga un'attività in violazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, fatta salva l'eventuale autorizzazione giudiziaria prescritta dal diritto nazionale.*

*3. Fatto salvo l'articolo 21 della decisione quadro del Consiglio 2008/977/GAI, gli Stati membri dispongono che non vengano previsti requisiti di segretezza aggiuntivi su richiesta delle autorità di controllo.*

*4. Gli Stati membri possono disporre che siano richieste ulteriori indagini di sicurezza in linea con il diritto nazionale per l'accesso a informazioni classificate a un livello pari o superiore a "EU CONFIDENTIAL". Se il diritto dello Stato membro della competente autorità di controllo non prescrive ulteriori indagini di sicurezza, la mancata previsione di tali indagini deve essere riconosciuta da tutti gli altri Stati membri.*

*5. Ogni autorità di controllo ha il potere di adire le autorità giudiziarie per le violazioni delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e di agire in sede giudiziale.*

*6. Ogni autorità di controllo ha il potere di imporre sanzioni per violazioni amministrative.*

Or. en

**Emendamento 751**  
**Emilian Pavel, Ana Gomes**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. **Per un periodo di un anno dall'adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati conformemente all'articolo 14**, tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei alle Unità d'informazione sui passeggeri ai fini della presente direttiva sono effettuati elettronicamente o, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo appropriato.

*Emendamento*

1. Tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei, **dagli altri operatori commerciali e dagli operatori di volo non commerciali** alle Unità d'informazione sui passeggeri ai fini della presente direttiva sono effettuati elettronicamente **e tramite un processo di dati che offra garanzie sufficienti riguardo alle misure di sicurezza tecniche e organizzative che disciplinano il trattamento da effettuare**. In caso di guasto tecnico, **i dati PNR sono trasferiti** con altro mezzo appropriato **pur mantenendo lo stesso livello di sicurezza**. **Tutti i trasferimenti di dati PNR vengono effettuati per un periodo di un anno dall'adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati conformemente all'articolo 14**.

Or. en

**Emendamento 752**

**Cornelia Ernst, Barbara Spinelli**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 13 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Per un periodo di **un anno** dall'adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati conformemente all'articolo 14, tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei alle Unità d'informazione sui passeggeri ai fini della presente direttiva sono effettuati elettronicamente o, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo appropriato.

*Emendamento*

1. Per un periodo di **tre mesi** dall'adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati conformemente all'articolo 14, tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei alle Unità d'informazione sui passeggeri ai fini della presente direttiva sono effettuati elettronicamente o, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo appropriato.

Or. en

**Emendamento 753**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Per un periodo di un anno dall'adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati conformemente all'articolo 14, tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri ai fini del presente regolamento sono effettuati elettronicamente o, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo appropriato.***

Or. en

*Motivazione*

*Collegato alla modifica di un regolamento.*

**Emendamento 754**  
**Cornelia Ernst, Barbara Spinelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Allo scadere del termine di ***un anno*** dalla data di adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati, tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei alle Unità d'informazione sui passeggeri ai fini della presente direttiva sono effettuati elettronicamente e con metodi sicuri utilizzando protocolli comuni accettati, identici per tutti i trasferimenti, che garantiscano la sicurezza dei dati durante il trasferimento, e un formato di dati supportato che ne garantisca la leggibilità a tutti gli interessati. Tutti i

2. Allo scadere del termine di ***tre mesi*** dalla data di adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati, tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei alle Unità d'informazione sui passeggeri ai fini della presente direttiva sono effettuati elettronicamente e con metodi sicuri utilizzando protocolli comuni accettati, identici per tutti i trasferimenti, che garantiscano la sicurezza dei dati durante il trasferimento, e un formato di dati supportato che ne garantisca la leggibilità a tutti gli interessati. Tutti i

vettori aerei hanno l'obbligo di scegliere e notificare all'Unità d'informazione sui passeggeri il protocollo comune e il formato di dati che intendono usare per i loro trasferimenti.

vettori aerei hanno l'obbligo di scegliere e notificare all'Unità d'informazione sui passeggeri il protocollo comune e il formato di dati che intendono usare per i loro trasferimenti.

Or. en

**Emendamento 755**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Allo scadere del termine di un anno dalla data di adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati, tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri ai fini del presente regolamento sono effettuati elettronicamente e con metodi sicuri utilizzando protocolli comuni accettati, identici per tutti i trasferimenti, che garantiscano la sicurezza dei dati durante il trasferimento, e un formato di dati supportato che ne garantisca la leggibilità a tutti gli interessati. Tutti i vettori aerei hanno l'obbligo di scegliere e notificare all'Unità d'informazione sui passeggeri il protocollo comune e il formato di dati che intendono usare per i loro trasferimenti.***

Or. en

*Motivazione*

*Collegato alla modifica di un regolamento.*

**Emendamento 756**  
**Cornelia Ernst, Barbara Spinelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Ciascuno Stato membro provvede affinché siano prese le necessarie misure tecniche per usare i protocolli comuni e i formati di dati entro **un anno** dalla data di adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati.

*Emendamento*

5. Ciascuno Stato membro provvede affinché siano prese le necessarie misure tecniche per usare i protocolli comuni e i formati di dati entro **tre mesi** dalla data di adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati.

Or. en

**Emendamento 757**  
**Birgit Sippel, Tanja Fajon**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14**

*Testo della Commissione*

**Articolo 14**

**Procedura di comitato**

**1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito «comitato»). Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento [.../2011/UE], del 16 febbraio 2011.**

**2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento [.../2011/UE] del 16 febbraio 2011.**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 758**  
**Laura Ferrara, Ignazio Corrao**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Procedura di comitato**

**Atti delegati**

Or. it

**Emendamento 759**

**Laura Ferrara, Ignazio Corrao**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. La Commissione è *assistita da un comitato (di seguito «comitato») ai sensi del regolamento [.../2011/UE] del 16 febbraio 2011.*

1. *Ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, si delega la Commissione ad adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva i criteri di rischio di cui all'articolo 4 della presente direttiva e i protocolli comuni e i formati di dati supportati applicabili a tutti i trasferimenti dei dati PNR dai vettori aerei alle unità di informazione sui passeggeri.*

Or. it

**Emendamento 760**

**Laura Ferrara, Ignazio Corrao**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. *Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento [.../2011/UE] del 16 febbraio 2011.*

*soppresso*

Or. it

**Emendamento 761**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

*Motivazione*

*Collegato alla modifica di un regolamento.*

**Emendamento 762**  
**Anna Maria Corazza Bildt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro **due anni** dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

*Emendamento*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro **un anno** dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Or. en

**Emendamento 763**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.***

Or. en

**Emendamento 764**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.***

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*Collegato alla modifica di un regolamento.*

**Emendamento 765**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.***

Or. en

**Emendamento 766**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 15 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.***

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*Collegato alla modifica di un regolamento.*

**Emendamento 767**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.***

Or. en

**Emendamento 768  
Cornelia Ernst**

**Proposta di direttiva  
Articolo 16**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 16***

***soppresso***

***Disposizioni transitorie***

***Alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, ossia due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di almeno il 30% di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Per due anni dalla data di cui all'articolo 15 gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di almeno il 60 % di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Dopo quattro anni dalla data di cui all'articolo 15 gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1.***

Or. en

*Motivazione*

**Emendamento 769**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 16**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 16**

**soppresso**

**Disposizioni transitorie**

*Alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, ossia due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di almeno il 30% di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Per due anni dalla data di cui all'articolo 15 gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di almeno il 60 % di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Dopo quattro anni dalla data di cui all'articolo 15 gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1.*

Or. en

**Emendamento 770**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 16 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, ossia due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di almeno il 30% di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Per due anni dalla data di cui all'articolo 15 gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di almeno il 60 % di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Dopo*

**soppresso**

*quattro anni dalla data di cui all'articolo 15 gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1.*

Or. en

*Motivazione*

*Collegato alla modifica di un regolamento.*

**Emendamento 771**

**Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 16 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, ossia due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di almeno il 30% di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Per due anni dalla data di cui all'articolo 15 gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di almeno il 60 % di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Dopo quattro anni dalla data di cui all'articolo 15 gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 772**

**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, ossia due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di almeno il 30% di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Per due anni dalla data di cui all'articolo 15 gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di almeno il 60 % di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Dopo quattro anni dalla data di cui all'articolo 15 gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1.*

Or. en

**Emendamento 773**

**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 17 – paragrafo -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**La Commissione:**

Or. en

*Motivazione*

*Collegato alla modifica di un regolamento.*

**Emendamento 774**

**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 17 – comma unico – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a) esamina la fattibilità e la necessità di includere i voli interni nel campo di applicazione della presente direttiva, alla luce dell'esperienza maturata dagli Stati membri che raccolgono i dati PNR in relazione ai voli interni. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro due anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1;*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 775**

**Cornelia Ernst**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 17 – comma unico – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a) esamina la fattibilità e la necessità di includere i voli interni nel campo di applicazione della presente direttiva, alla luce dell'esperienza maturata dagli Stati membri che raccolgono i dati PNR in relazione ai voli interni. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro due anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1;*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 776**

**Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Michał Boni, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 17 – comma unico – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a) esamina la fattibilità e la necessità di includere i voli interni nel campo di applicazione della presente direttiva, alla luce dell'esperienza maturata dagli Stati membri che raccolgono i dati PNR in relazione ai voli interni. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro due anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1;*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 777**

**Birgit Sippel, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Kati Piri, Emilian Pavel, Tanja Fajon**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 17 – comma unico – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a) esamina la fattibilità e la necessità di includere i voli interni nel campo di applicazione della presente direttiva, alla luce dell'esperienza maturata dagli Stati membri che raccolgono i dati PNR in relazione ai voli interni. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro due anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1;*

*soppresso*

Or. en

*Motivazione*

*La presente direttiva non prevede l'inclusione, nel suo campo di applicazione, dei voli intraeuropei.*

**Emendamento 778**  
**Laura Ferrara, Ignazio Corrao**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*a) esamina la fattibilità e la necessità di includere i voli interni nel campo di applicazione della presente direttiva, alla luce dell'esperienza maturata dagli Stati membri che raccolgono i dati PNR in relazione ai voli interni. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro due anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1;*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. it

**Emendamento 779**  
**Sylvie Guillaume**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) esamina la fattibilità e la necessità di ***includere i voli interni nel*** campo di applicazione della presente direttiva, ***alla luce dell'esperienza maturata dagli Stati membri che raccolgono i dati PNR in relazione ai voli interni.*** La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro due anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

*Emendamento*

a) esamina la fattibilità e la necessità di ***estendere il*** campo di applicazione della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro due anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

Or. fr

**Emendamento 780**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 17 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) procede a un riesame dell'applicazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il riesame verte su tutti gli elementi della presente direttiva, con particolare riguardo al rispetto del livello di protezione dei dati personali, alla durata della conservazione dei dati e alla qualità delle valutazioni. Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18.

*Emendamento*

b) procede a un riesame dell'applicazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il riesame verte su tutti gli elementi della presente direttiva, con particolare riguardo al rispetto del livello di protezione dei dati personali, ***alla necessità di raccogliere e trattare con proporzionalità i dati PNR in relazione a ciascuna delle finalità stabilite***, alla durata della conservazione dei dati e alla qualità delle valutazioni. Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18.

Or. en

**Emendamento 781**

**Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei, Salvatore Domenico Pogliese**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 17 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) procede a un riesame dell'applicazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro ***quattro*** anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il riesame verte su tutti gli elementi della presente direttiva, con particolare riguardo al rispetto del livello di protezione dei dati personali, alla durata della conservazione dei dati e alla qualità

*Emendamento*

b) procede a un riesame dell'applicazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro ***sette*** anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il riesame verte su tutti gli elementi della presente direttiva, con particolare riguardo al rispetto del livello di protezione dei dati personali, alla durata della conservazione dei dati e alla qualità

delle valutazioni. Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18.

delle valutazioni. Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18.

Or. en

**Emendamento 782**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 17 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) procede a un riesame dell'applicazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il riesame verte su tutti gli elementi della presente direttiva, con particolare riguardo al rispetto del livello di protezione dei dati personali, alla durata della conservazione dei dati e alla qualità delle valutazioni. Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18.

*Emendamento*

b) procede a un riesame dell'applicazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il riesame verte su tutti gli elementi della presente direttiva, con particolare riguardo al rispetto del livello di protezione dei dati personali, alla durata della conservazione dei dati, alla qualità delle valutazioni **e alle cifre che giustificano l'utilizzo dei dati PNR per ciascuna categoria di reato**. Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18.

Or. en

**Emendamento 783**  
**Birgit Sippel, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Kati Piri, Emilian Pavel, Tanja Fajon**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 17 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) **procede a un riesame dell'applicazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro quattro anni dalla data di cui all'articolo**

*Emendamento*

b) **esamina la fattibilità, la necessità e la proporzionalità del campo di applicazione della presente direttiva, alla luce dell'esperienza maturata dagli Stati**

**15, paragrafo 1.** Il riesame verte su tutti gli elementi della presente direttiva, con particolare riguardo al rispetto del livello di protezione dei dati personali, alla durata della conservazione dei dati *e* alla qualità delle valutazioni. Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18.

**membri.** Il riesame verte su tutti gli elementi della presente direttiva, con particolare riguardo al rispetto del livello di protezione dei dati personali, alla durata della conservazione dei dati, alla qualità delle valutazioni *e all'efficacia della condivisione dei dati PNR tra gli Stati membri.* Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18. **La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro due anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1.**

Or. en

**Emendamento 784**  
**Sylvie Guillaume**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) procede a un riesame dell'applicazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro **quattro** anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il riesame verte su tutti gli elementi della presente direttiva, con particolare riguardo al rispetto del livello di protezione dei dati personali, alla durata della conservazione dei dati *e* alla qualità delle valutazioni. Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18.

*Emendamento*

b) procede a un riesame dell'applicazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro **due** anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il riesame verte su tutti gli elementi della presente direttiva, con particolare riguardo al rispetto del livello di protezione dei dati personali, alla durata della conservazione dei dati, alla qualità delle valutazioni *e al rispetto della non discriminazione.* Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18.

Or. fr

**Emendamento 785**  
**Laura Ferrara, Ignazio Corrao**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) procede a un riesame dell'applicazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro **quattro** anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il riesame verte su tutti gli elementi della presente direttiva, con particolare riguardo al rispetto del livello di protezione dei dati personali, alla durata della conservazione dei dati e alla qualità delle valutazioni. Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18.

*Emendamento*

b) procede a un riesame dell'applicazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro **due** anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il riesame verte su tutti gli elementi della presente direttiva, con particolare riguardo al rispetto del livello di protezione dei dati personali, alla durata della conservazione dei dati e alla qualità delle valutazioni. Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18.

Or. it

**Emendamento 786**  
**Laura Ferrara, Ignazio Corrao**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) procede a un riesame dell'applicazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro **quattro** anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il riesame verte su tutti gli elementi della presente direttiva, con particolare riguardo **al** rispetto del livello di protezione dei dati personali, alla durata della conservazione dei dati e alla qualità delle valutazioni. Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18.

*Emendamento*

b) procede a un riesame dell'applicazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro **due** anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il riesame verte su tutti gli elementi della presente direttiva, con particolare riguardo **all'efficacia e necessità del trasferimento di dati PNR per prevenire e perseguire reati di terrorismo o reati gravi di natura transnazionale, al** rispetto del livello di protezione dei dati personali, alla durata della conservazione dei dati e alla qualità delle valutazioni. Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18.

Or. it

**Emendamento 787**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b bis) (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) procede a un riesame dell'applicazione del presente regolamento e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro tre anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il riesame verte su tutti gli elementi della presente direttiva, con particolare riguardo al rispetto del livello di protezione dei dati personali, alla durata della conservazione dei dati e alla qualità delle valutazioni. Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18.*

Or. en

*Motivazione*

*Collegato alla modifica di un regolamento.*

**Emendamento 788**  
**Sophia in 't Veld, Fredrick Federley**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b ter) Gli Stati si assicurano che la normativa di esecuzione di cui alla presente direttiva preveda la presentazione di un riesame della necessità e proporzionalità tre anni dopo l'entrata in vigore o il prolungamento della normativa di esecuzione, qualora l'applicazione della presente direttiva sia*

*annullata. A tale scopo, gli Stati membri predispongono una serie di statistiche sui dati PNR trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri. Queste statistiche indicano quanto meno, per vettore aereo e per destinazione, il numero di identificazioni di persone che potrebbero essere implicate in un reato di terrorismo o in un reato grave di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, il numero di falsi positivi, il numero delle successive azioni di contrasto intraprese per vettore e destinazione che hanno comportato l'uso di dati PNR, compresi gli arresti, le condanne e le dichiarazioni di innocenza.*

Or. en

**Emendamento 789**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 17 bis*

*Limitazione*

*La presente direttiva perderà efficacia dopo un periodo di sette anni. La Commissione può chiedere di prorogare l'efficacia della presente direttiva per ulteriori periodi di sette anni previo consenso del Parlamento europeo e del Consiglio.*

Or. en

**Emendamento 790**  
**Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Kati Piri, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Emilian Pavel, Tanja Fajon**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 17 bis*

*Limitazione*

***La presente direttiva perderà efficacia dopo un periodo di sette anni. La Commissione può proporre di prorogare l'efficacia della presente direttiva per ulteriori periodi di sette anni. La decisione della proroga viene adottata con procedura legislativa ordinaria previa approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.***

Or. en

**Emendamento 791**  
**Sylvie Guillaume**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 18 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri predispongono una serie di statistiche sui dati PNR trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri. Queste statistiche indicano quanto meno, per vettore aereo e per destinazione, il numero di identificazioni di persone che potrebbero essere implicate in un reato di terrorismo o in un reato grave ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, *e* il numero delle successive azioni di contrasto intraprese che hanno comportato l'uso di dati PNR.

1. Gli Stati membri predispongono una serie di statistiche sui dati PNR trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri. Queste statistiche indicano quanto meno, per vettore aereo e per destinazione, il numero ***totale di persone i cui dati PNR sono stati raccolti, il numero*** di identificazioni di persone che potrebbero essere implicate in un reato di terrorismo o in un reato grave ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, *e* il numero delle successive azioni di contrasto intraprese che hanno comportato l'uso di dati ***PNR, il numero di condanne effettive che ne sono risultate e il numero di persone di cui si è accertato l'utilizzo ingiustificato dei dati*** PNR.

**Emendamento 792**  
**Laura Ferrara, Ignazio Corrao**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 18 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri predispongono una serie di statistiche sui dati PNR trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri. Queste statistiche indicano quanto meno, per vettore aereo e per destinazione, il numero di identificazioni di persone che potrebbero essere implicate in un reato di terrorismo o in un reato grave ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e il numero delle successive azioni di contrasto intraprese che hanno comportato l'uso di dati PNR.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri predispongono una serie di statistiche sui dati PNR trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri. Queste statistiche indicano quanto meno, per vettore aereo e per destinazione, il numero **totale di persone i cui dati PNR sono stati raccolti e trasferiti, il numero** di identificazioni di persone che potrebbero essere implicate in un reato di terrorismo o in un reato grave ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e il numero delle successive azioni di contrasto intraprese che hanno comportato l'uso di dati PNR, **il numero di condanne intervenute utilizzando inter alia i dati PNR, il numero totale di "falsi positivi"**.

Or. it

**Emendamento 793**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 18 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri predispongono una serie di statistiche sui dati PNR trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri. Queste statistiche indicano quanto meno, per vettore aereo e per destinazione, il numero di identificazioni di persone che potrebbero essere implicate in un reato di

*Emendamento*

1. Gli Stati membri predispongono una serie di statistiche sui dati PNR trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri. Queste statistiche indicano quanto meno, per vettore aereo e per destinazione, il numero di identificazioni di persone che potrebbero essere implicate in un reato di

terrorismo o in un reato grave ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, *e* il numero delle successive azioni di contrasto intraprese che hanno comportato l'uso di dati PNR.

terrorismo o in un reato grave ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, il numero delle successive azioni di contrasto intraprese che hanno comportato l'uso di dati PNR *e il numero di condanne penali che hanno seguito tali azioni.*

Or. en

**Emendamento 794**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 18 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri predispongono una serie di statistiche sui dati PNR trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri. Queste statistiche indicano quanto meno, per vettore aereo e per destinazione, il numero di identificazioni di persone che potrebbero essere implicate in un reato di terrorismo o in un reato grave ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, *e* il numero delle successive azioni di contrasto intraprese che hanno comportato l'uso di dati PNR.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri predispongono una serie di statistiche sui dati PNR trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri. Queste statistiche indicano quanto meno, per vettore aereo e per destinazione, il numero di identificazioni di persone che potrebbero essere implicate in un reato di terrorismo o in un reato grave *di natura transnazionale* ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, *il numero di falsi positivi*, il numero delle successive azioni di contrasto intraprese per vettore e destinazione che hanno comportato l'uso di dati PNR, *compresi gli arresti, le condanne e le dichiarazioni di innocenza.*

Or. en

**Emendamento 795**

**Birgit Sippel, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Tanja Fajon**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 18 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri predispongono una serie di statistiche sui dati PNR trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri. Queste statistiche indicano quanto meno, per vettore aereo e per destinazione, il numero di identificazioni di persone che potrebbero essere implicate in un reato di terrorismo o in un reato grave ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, *e* il numero delle successive azioni di contrasto intraprese che hanno comportato l'uso di dati PNR.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri predispongono una serie di statistiche sui dati PNR trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri. Queste statistiche indicano quanto meno, per vettore aereo e per destinazione, il numero di identificazioni di persone che potrebbero essere implicate in un reato di terrorismo o in un ***tipo di*** reato grave ***transnazionale*** ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, il numero delle successive azioni di contrasto intraprese che hanno comportato l'uso di dati PNR ***e il numero di condanne penali derivanti da tali azioni di contrasto.***

Or. en

**Emendamento 796**

**Cornelia Ernst, Barbara Spinelli**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 18 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri predispongono una serie di statistiche sui dati PNR trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri. Queste statistiche indicano quanto meno, per vettore aereo e per destinazione, il numero di identificazioni di persone che potrebbero essere implicate in un reato di terrorismo o in un reato grave ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, *e* il numero delle successive azioni di contrasto intraprese che hanno comportato l'uso di dati PNR.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri predispongono una serie di statistiche sui dati PNR trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri. Queste statistiche indicano quanto meno, per vettore aereo e per destinazione, il numero di identificazioni di persone che potrebbero essere implicate in un reato di terrorismo o in un reato grave ***transnazionale*** ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, il numero delle successive azioni di contrasto intraprese che hanno comportato l'uso di dati PNR ***e il numero di condanne penali che hanno seguito tali azioni, per reato commesso, nonché la qualità dei criteri predefiniti utilizzati per la preselezione dei voli.***

Or. en

**Emendamento 797**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. La Commissione predispone una serie di statistiche sui dati PNR trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri. Queste statistiche indicano quanto meno, per vettore aereo e per destinazione, il numero di identificazioni di persone che potrebbero essere implicate in un reato di terrorismo o in un reato grave di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, il numero di falsi positivi, il numero delle successive azioni di contrasto intraprese per vettore e destinazione che hanno comportato l'uso di dati PNR, compresi gli arresti, le condanne e le dichiarazioni di innocenza.***

Or. en

*Motivazione*

*Collegato alla modifica di un regolamento.*

**Emendamento 798**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 18 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Tali statistiche non contengono dati personali e sono trasmesse ogni anno alla Commissione.

2. Tali statistiche non contengono dati personali e sono trasmesse ogni anno alla Commissione, ***al Parlamento europeo e al Consiglio.***

**Emendamento 799**

**Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Tanja Fajon**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 18 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Tali statistiche non contengono dati personali e sono trasmesse ogni anno alla Commissione.

*Emendamento*

2. Tali statistiche non contengono dati personali e sono trasmesse ogni anno alla Commissione *e al Parlamento europeo*.

**Emendamento 800**

**Cornelia Ernst, Barbara Spinelli**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 18 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Tali statistiche non contengono dati personali e sono *trasmesse* ogni anno *alla Commissione*.

*Emendamento*

2. Tali statistiche non contengono dati personali e sono *rese pubbliche* ogni anno.

**Emendamento 801**

**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Tali statistiche non contengono dati personali.**

*Motivazione*

*Collegato alla modifica di un regolamento.*

**Emendamento 802**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 19 – paragrafo -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-1. La presente direttiva si applica senza incidere sulla decisione quadro del Consiglio 2008/977 GAI e sull'eventuale legislazione futura sul trattamento dei dati personali a fini di indagine e prevenzione degli illeciti penali.***

Or. en

**Emendamento 803**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Gli Stati membri possono continuare ad applicare tra loro gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorità competenti in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento, purché compatibili con quest'ultimo.***

Or. en

*Motivazione*

*Collegato alla modifica di un regolamento.*

**Emendamento 804**

**Cornelia Ernst**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 19 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*2. La presente direttiva non pregiudica gli obblighi e impegni dell'Unione europea derivanti da accordi bilaterali e/o multilaterali conclusi con paesi terzi.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 805**

**Emil Radev**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. La valutazione dei passeggeri ai sensi della presente direttiva non osta al diritto di ingresso delle persone che godono del diritto alla libera circolazione nel territorio dello Stato membro interessato, come stabilito dalla direttiva 2004/38/CE e, ove applicabile, è conforme al regolamento (CE) n. 562/2006.*

Or. en

*Motivazione*

*La valutazione dei passeggeri non dovrebbe comportare limitazioni al diritto di ogni persona alla libera circolazione per entrare nell'UE fintanto che la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini dell'UE e il codice frontiere Schengen vengono rispettati.*

**Emendamento 806**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi e impegni dell'Unione europea derivanti da accordi bilaterali e/o multilaterali conclusi con paesi terzi.***

Or. en

*Motivazione*

*Collegato alla modifica di un regolamento.*

**Emendamento 807**  
**Cornelia Ernst, Barbara Spinelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 20 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

***La presente direttiva è valida solo per cinque anni dopo l'entrata in vigore, dopo di che perderà i suoi effetti giuridici. La Commissione può presentare una proposta rivista al Parlamento europeo e al Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria.***

Or. en

**Emendamento 808**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Il presente regolamento entra in vigore a due anni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.***

Or. en

*Motivazione*

*Collegato alla modifica di un regolamento.*

**Emendamento 809**  
**Sophia in 't Veld, Fredrick Federley**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 20 bis***

***Clausola di durata massima***

***La presente direttiva scade automaticamente a quattro anni dall'entrata in vigore e a quattro anni da ciascuna proroga. Il Consiglio e il Parlamento europeo possono decidere, in seguito a una proposta della Commissione, di prorogare l'applicazione della presente direttiva per altri quattro anni.***

Or. en

**Emendamento 810**  
**Laura Ferrara, Ignazio Corrao**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 20bis**

**Clausola risolutiva**

***La presente direttiva è valida fino al dicembre 2020.***

***Sulla base del riesame di cui all'articolo 17, è fatta salva la possibilità per il Parlamento e per il Consiglio di rinnovare la data di validità della presente direttiva.***

Or. it

**Emendamento 811**  
**Sophia in 't Veld, Fredrick Federley**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 20 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 20 ter**

***Gli Stati membri si assicurano che la normativa di esecuzione di cui alla presente direttiva scada ogni quattro anni dall'entrata in vigore qualora l'applicazione della presente direttiva sia annullata, indipendentemente dalla causa. In tal caso, il legislatore nazionale può decidere di prorogare l'applicazione della legislazione attuata ai sensi della direttiva per altri quattro anni.***

Or. en

**Emendamento 812**  
**Sophia in 't Veld, Fredrick Federley**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 20 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 20 quater**

***Il presente regolamento scade automaticamente a quattro anni dall'entrata in vigore e a quattro anni da ciascuna proroga. Il Consiglio e il Parlamento europeo possono decidere, in seguito a una proposta della Commissione, di prorogare l'applicazione per altri quattro anni.***

Or. en

*Motivazione*

*Collegato alla modifica di un regolamento.*

**Emendamento 813**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato 1 – punto 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6) Informazioni su tutte le modalità di pagamento, compreso l'indirizzo di fatturazione***

***soppresso***

Or. en

**Emendamento 814**  
**Laura Ferrara, Ignazio Corrao**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato 1 – punto 8**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(8) Informazioni sui viaggiatori abituali  
«Frequent flyer»**

*soppresso*

Or. it

**Emendamento 815  
Cornelia Ernst**

**Proposta di direttiva  
Allegato 1 – punto 8**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(8) Informazioni sui viaggiatori abituali  
"Frequent flyer"**

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 816  
Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva  
Allegato 1 – punto 8**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(8) Informazioni sui viaggiatori abituali  
"Frequent flyer"**

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 817  
Birgit Sippel, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon**

**Proposta di direttiva  
Allegato 1 – punto 8**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(8) Informazioni sui viaggiatori abituali  
"Frequent flyer"**

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 818  
Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva  
Allegato 1 – punto 9**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(9) Agenzia/agente di viaggio**

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 819  
Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva  
Allegato 1 – punto 11**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(11) PNR scissi/divisi**

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 820  
Sylvie Guillaume**

**Proposta di direttiva  
Allegato 1 – punto 12**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(12) Osservazioni generali (comprese tutte  
le informazioni disponibili sui minori non**

*soppresso*

*accompagnati di età inferiore a 18 anni, quali nome e sesso del minore, età, lingua o lingue parlate, nome e recapito dell'accompagnatore alla partenza e relazione con il minore, nome e recapito dell'accompagnatore all'arrivo e relazione con il minore, agente alla partenza e all'arrivo)*

Or. fr

**Emendamento 821**  
**Cornelia Ernst**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato 1 – punto 12**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12) Osservazioni generali (comprese tutte le informazioni disponibili sui minori non accompagnati di età inferiore a 18 anni, quali nome e sesso del minore, età, lingua o lingue parlate, nome e recapito dell'accompagnatore alla partenza e relazione con il minore, nome e recapito dell'accompagnatore all'arrivo e relazione con il minore, agente alla partenza e all'arrivo)*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 822**  
**Laura Ferrara, Ignazio Corrao**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato 1 – punto 12**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12) Osservazioni generali (comprese tutte le informazioni disponibili sui minori non accompagnati di età inferiore a 18 anni, quali nome e sesso del minore, età, lingua o lingue parlate, nome e recapito*

*soppresso*

*dell'accompagnatore alla partenza e relazione con il minore, nome e recapito dell'accompagnatore all'arrivo e relazione con il minore, agente alla partenza e all'arrivo)*

Or. it

**Emendamento 823**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato 1 – punto 12**

*Testo della Commissione*

*(12) Osservazioni generali (comprese tutte le informazioni disponibili sui minori non accompagnati di età inferiore a 18 anni, quali nome e sesso del minore, età, lingua o lingue parlate, nome e recapito dell'accompagnatore alla partenza e relazione con il minore, nome e recapito dell'accompagnatore all'arrivo e relazione con il minore, agente alla partenza e all'arrivo)*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 824**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato 1 – punto 12**

*Testo della Commissione*

*(12) Osservazioni generali (comprese tutte le informazioni **disponibili** sui minori non accompagnati di età inferiore a 18 anni, quali nome e sesso del minore, età, lingua o lingue parlate, nome e recapito dell'accompagnatore alla partenza e relazione con il minore, nome e recapito dell'accompagnatore all'arrivo e relazione*

*Emendamento*

*(12) Informazioni sui minori non accompagnati di età inferiore a 18 anni, quali nome e sesso del minore, età, lingua o lingue parlate, nome e recapito dell'accompagnatore alla partenza e relazione con il minore, nome e recapito dell'accompagnatore all'arrivo e relazione con il minore, agente alla partenza e*

con il minore, agente alla partenza e all'arrivo)

all'arrivo

Or. en

### **Emendamento 825**

**Birgit Sippel, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato 1 – punto 12**

##### *Testo della Commissione*

(12) ***Osservazioni generali (comprese tutte le informazioni disponibili sui minori non accompagnati di età inferiore a 18 anni, quali nome e sesso del minore, età, lingua o lingue parlate, nome e recapito dell'accompagnatore alla partenza e relazione con il minore, nome e recapito dell'accompagnatore all'arrivo e relazione con il minore, agente alla partenza e all'arrivo)***

##### *Emendamento*

(12) Informazioni sui minori non accompagnati di età inferiore a 18 anni, quali nome e sesso del minore, età, lingua o lingue parlate, nome e recapito dell'accompagnatore alla partenza e relazione con il minore, nome e recapito dell'accompagnatore all'arrivo e relazione con il minore, agente alla partenza e all'arrivo

Or. en

##### *Motivazione*

*"Osservazioni generali" è troppo ampio, dato che potrebbe comprendere una vasta gamma di informazioni personali e potenzialmente sensibili che le compagnie aeree raccolgono.*

### **Emendamento 826**

**Jan Philipp Albrecht**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato 1 – punto 13**

##### *Testo della Commissione*

(13) ***Dati sull'emissione del biglietto, compresi il numero del biglietto, la data di emissione del biglietto, i biglietti di sola andata, i campi ATFQ***

##### *Emendamento*

***soppresso***

Or. en

**Emendamento 827**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato 1 – punto 14**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(14) Informazioni sul posto, compreso il numero di posto assegnato**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 828**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato 1 – punto 14**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(14) Informazioni sul posto, compreso il numero di posto assegnato**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 829**  
**Birgit Sippel, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato 1 – punto 14**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(14) Informazioni sul posto, compreso il numero di posto assegnato**

**(14) Numero del posto assegnato**

Or. en

**Emendamento 830**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato 1 – punto 15**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(15) Informazioni sul code share (codici comuni)**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 831**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato 1 – punto 16**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(16) Tutte le informazioni relative al bagaglio**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 832**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato 1 – punto 17**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(17) Numero di viaggiatori e altri nomi figuranti nel PNR**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 833**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva  
Allegato 1 – punto 18**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(18) Informazioni anticipate sui  
passeggeri (API) eventualmente assunte**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 834  
Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva  
Allegato 1 – punto 19**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(19) Cronistoria delle modifiche del PNR  
di cui ai numeri da 1 a 18**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 835  
Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di direttiva  
Allegato 1 – punto 19**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(19) Cronistoria delle modifiche del PNR  
di cui ai numeri da 1 a 18**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 836  
Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos**

**Proposta di direttiva  
Allegato II (nuovo)**

***Reati***

***1 partecipazione a un'organizzazione criminale,***

***2 tratta di esseri umani,***

***3 sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia,***

***4 traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,***

***5 traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,***

***6 omicidio volontario, lesioni personali gravi,***

***7 traffico illecito di organi e tessuti umani,***

***8 sequestro di persona e presa in ostaggio,***

***9 rapina organizzata o a mano armata,***

***10 traffico illecito di materie nucleari e radioattive,***

***11 violenza sessuale,***

***12 dirottamento di aereo/nave,***

***13 sabotaggio,***

***14 reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale***

Or. en

*Motivazione*

*Elencazione di tutti i reati che giustificano il trattamento dei dati PNR.*